

REGOLAMENTO DI EURONEXT CLEARING

25 MARZO 2024

INDICE

Sezione A Disposizioni generali	6
Articolo A.1.1.1 . Definizioni.....	7
Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento	17
Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi	17
Articolo A.1.1.4. Modalità di comunicazione e scambio di informazioni.....	18
Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso Euronext Clearing	18
Articolo A.1.1.6 Rapporti tra Euronext Clearing e le Società di Gestione.....	19
Sezione B Modalità di funzionamento del sistema	21
PARTE B.1 Disposizioni generali	22
Articolo B.1.1.1. Processo di compensazione e garanzia	22
PARTE B.2 Adesione	23
CAPO B.2.1 Adesione	23
Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema	23
Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema	26
Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema	30
Articolo B.2.1.4 Avvio dell'operatività	31
Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti	31
CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso	33
Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti e modalità di ricostituzione	33
Articolo B.2.2.2 Sospensione.....	36
Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione	38
Articolo B.2.2.4 Esclusione.....	38
Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione.....	40
Articolo B.2.2.6 Recesso	41
Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione	42
CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori	43
Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani dall'adesione	43
Articolo B.2.3.1- <i>bis</i> Accordo Partecipante Generale - Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext	43
Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni relative al Cliente Negoziatore	44


Articolo B.2.3.3 Sospensione su richiesta del <i>Partecipante Generale</i> del Cliente Negoziatore <i>ammesso ai Mercati Italiani</i>	44
Articolo B.2.3.3-bis Richiesta di interruzione della registrazione di Posizioni riferibili al Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext	45
Articolo B.2.3.4 Recesso dall'accordo	45
CAPO B.2.4 Rapporti con i Clienti.....	46
Articolo B.2.4.1 Accordi di portabilità per Strutture di Conto Individuale Segregato (ISA) 46	
Articolo B.2.4.2 Accordi di portabilità per GOSA Indiretto	48
CAPO B.2.5 Accordi di portabilità per strutture di Conto Terzi Omnibus e NOSA Indiretto	49
Articolo B.2.5.1 Accordi di portabilità per Strutture di Conto Omnibus Segregato e NOSA Indiretto Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto	49
PARTE B.3 Clearing.....	51
Capo B.3.0 Strutture di Conto	51
Articolo B.3.0.1 Struttura di Conto.....	51
PARTE B.3 Clearing	53
CAPO B.3.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni	53
Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse	53
Articolo B.3.1.2 Registrazione delle Posizioni.....	53
Articolo B.3.1.3 Compensazione	54
Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi.....	54
Articolo B.3.1.5 Trasferimento di Posizioni	55
Articolo B.3.1.6 Operazioni di rettifica	55
Articolo B.3.1.7 Gestione degli errori.....	55
PARTE B.4 Sistema di Garanzia.....	55
Capo B.4.1 Margini	55
Articolo B.4.1.0 Conto Margini.....	55
Articolo B.4.1.1 Margini iniziali	56
Articolo B.4.1.2 Margini di variazione giornalieri	58
Articolo B.4.1.3 Margini aggiuntivi infragiornalieri	59
Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero	60
Articolo B.4.1.5 Calcolo dei Margini.....	60
CAPO B.4.2 Default Fund	60
Articolo B.4.2.1 Istituzione e contribuzione	60
Articolo B.4.2.2 Utilizzo	62

Articolo B.4.2.3	Costituzione di un nuovo Default Fund.....	62
Articolo B.4.2.4	Recesso e esclusione a seguito della richiesta di costituzione di un nuovo Default Fund	63
Articolo B.4.2.5	Richiesta di versamento di risorse aggiuntive	64
Articolo B.4.2.6	Recesso ed esclusione	64
CAPO B.4.3	Disciplina delle Garanzie.....	65
Articolo B.4.3.0	Conto Garanzie.....	65
Articolo B.4.3.1	<i>Garanzie</i> utilizzabili per la costituzione dei Margini	66
Articolo B.4.3.2	Registrazione delle attività costituite	67
PARTE B.5	Regolamento	68
CAPO B.5.1	Regolamento giornaliero.....	68
Articolo B.5.1.1	Regolamento giornaliero	68
CAPO 5.2	Presettlement e Regolamento finale delle Posizioni.....	69
Articolo B.5.2.0	Calcolo dei saldi netti delle Posizioni	69
Articolo B.5.2.1	Regolamento finale delle Posizioni dei Comparti Cash	69
Articolo B.5.2.2	Regolamento finale delle Posizioni dei Comparti Derivati	69
Articolo B.5.2.3	Regolamento finale delle Posizioni del Comparto Derivati Azionari con "consegna" dell'attività sottostante	70
Articolo B.5.2.4	Regolamento finale per differenziale delle Posizioni dei Comparti Derivati	70
Articolo B.5.2.5	Esercizio delle Posizioni in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale	71
CAPO B.5.3	Fail, Buy in, Sell out	72
Articolo B.5.3.1	Gestione delle Posizioni in Fail	72
Articolo B.5.3.1-bis	Regolamento delle Posizioni in Fail del Comparto Euronext Equity	72
Articolo B.5.3.2	Procedura di Buy-In	73
Articolo B.5.3.3	Costi della Procedura di Buy-in e differenziale di prezzo.....	73
Articolo B.5.3.4	Procedura di Sell-Out	74
Articolo B.5.3.5	Raccolta e distribuzione delle Penali relative a Posizioni in Fail	74
PARTE B.6	Inadempimento.....	75
CAPO B.6.1	Presupposti dell'inadempimento	75
Articolo B.6.1.1	Inadempimento del Partecipante.....	75
Articolo B.6.1.2	Inadempimento giustificato.....	77
Articolo B.6.1.3	Inadempimento di Euronext Clearing.....	77
CAPO B.6.2	Procedura di inadempimento	78

Articolo B.6.2.1	Inadempimento del Partecipante Diretto	78
Articolo B.6.2.2	Inadempimento del <i>Cliente Negoziatore</i>	80
Articolo B.6.2.2 bis	Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del <i>Partecipante Speciale</i>	81
Articolo B.6.2.2-ter	Inadempimento di Euronext Clearing	83
Articolo B.6.2.3	Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un <i>Partecipante Diretto</i>	85
Articolo B.6.2.4	Recupero delle perdite e dei costi.....	87
PARTE B.7	Service Closure.....	87
Articolo B.7.1.1	Procedura di Service Closure	87
PARTE B.8	Corrispettivi, Interessi e Trasparenza di prezzi e commissioni applicati	89
Articoli B.8.1.1	Corrispettivi	89
Articoli B.8.1.2	Interessi.....	89
Articoli B.8.1.3	Trasparenza di prezzi e commissioni applicati	89
SEZIONE C	Norme transitorie	90
Articolo C.1.1.1	Marginazione Lorda dei sottoconti	91
Articolo C.1.1.2	Entrata in vigore.....	91
SEZIONE D	Norme finali	92
Articolo D.1.1.1	Diritto Applicabile	93
Articolo D.1.1.2	Controversie	93
Articolo D.1.1.3	Collegio dei Probiviri	93
Articolo D.1.1.4	Collegio Arbitrale	94

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI



Articolo A.1.1.1 . Definizioni

1. Nel presente *Regolamento* si intendono per:

«**Agente di Regolamento**»: il soggetto incaricato nell'ambito del *Sistema*, da un *Partecipante Diretto*, attraverso un rapporto di mandato conferito da quest'ultimo, per l'adempimento delle obbligazioni disciplinate agli Articoli B.2.1.2, comma 8 del Regolamento e agli Articoli B.1.1.6 e B.1.1.6-*bis* delle *Istruzioni*. Le obbligazioni oggetto del mandato, il quale deve essere conforme allo schema di accordo disponibile presso il sito web di *Euronext Clearing*, possono includere le seguenti prestazioni: (i) versare e ricevere, per conto del *Partecipante* stesso, i pagamenti in contante a copertura dei *Margini* e del contributo ai *Default Fund*, le competenze contrattualmente previste, in euro, e/o (ii) la gestione per conto del *Partecipante* delle *Garanzie in Strumenti Finanziari* e/o (iii) di provvedere all'esecuzione finale ed al regolamento dei contratti stipulati sul Mercato.

«**Euronext Clearing**»: la denominazione commerciale di Cassa di Compensazione e Garanzia S.p.A., denominata anche *Euronext Clearing*

«**Cliente**»: il soggetto legato a un *Partecipante Diretto* da un rapporto contrattuale che consente allo stesso di compensare le sue operazioni tramite *Euronext Clearing*, inclusi i Clienti Negoziatori.

«**Cliente Negoziatore**»: il *Cliente* che sia ammesso alle negoziazioni su un *Mercato* legato a un *Partecipante Generale* da un rapporto contrattuale che consente allo stesso di compensare le operazioni effettuate sul *Mercato* tramite *Euronext Clearing*, che include i *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati italiani* e i *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati Legacy Euronext*. Salvo ove diversamente specificato, al *Cliente Negoziatore* si applicano tutte le disposizioni applicabili ai *Clienti*.

«**Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani**»: il *Cliente* che sia ammesso alle negoziazioni su un *Mercato Italiano* e legato ad un *Partecipante Generale* da un rapporto contrattuale che consente allo stesso di compensare, tramite *Euronext Clearing*, le operazioni eseguite sul *Mercato*, o *Mercati*, individuati alla Parte B.10 delle *Istruzioni*.

«**Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext**»: il *Cliente* che sia ammesso alle negoziazioni su un *Mercato Legacy Euronext* e legato ad un *Partecipante Generale* da un rapporto contrattuale che consente allo stesso di compensare tramite *Euronext Clearing* le operazioni eseguite sul *Mercato*, o *Mercati*, individuati alla Parte B.10-*bis* delle *Istruzioni*.

«**Comparti BITA**»: nell'ambito del Sistema, il Comparto Azionario BITA, il Comparto Obbligazionario, il Comparto Obbligazionario ICSD, il Comparto Derivati Azionari.

«**Cliente Indiretto**»: con esclusivo riferimento ai *Comparti Derivati*, il cliente di un *Cliente* di un *Partecipante Diretto* al quale siano offerti servizi di compensazione indiretta in base ad accordi di *Compensazione Indiretta*.

«**Comparti Cash**»: nell'ambito del Sistema, il *Comparto Azionario*, il **BITA**, *Comparto Obbligazionario* e il *Comparto Obbligazionario ICSD*.

«**Comparti Derivati**»: nell'ambito del Sistema, il *Comparto Derivati Azionari*.

«**Comparto Azionario BITA**»: nell'ambito del Sistema, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* azionari organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, specificate all'Articolo B.10.1.3 delle *Istruzioni*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *Euronext Clearing* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *Euronext Clearing* e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto Euronext Equity**»: nell'ambito del Sistema, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione* specificate all'Articolo B.10.1.3-*bis* delle *Istruzioni*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il Comparto è gestito da *Euronext Clearing* anche in virtù di convenzioni stipulate tra *Euronext Clearing* e tali *Società di Gestione*.

«**Conto di Regolamento**»: il conto aperto a nome del *Partecipante Diretto* presso *Euronext Clearing* per la gestione del Servizio di Presettlement, esclusivamente in relazione al *Comparto Euronext Equity*, in conformità al presente *Regolamento* e alle disposizioni delle *Istruzioni*, in cui le *Posizioni* sono compensate per il calcolo dei saldi di regolamento.

«**Conto Garanzie**»: il conto del *Partecipante Diretto* utilizzato dalla CCP per registrare le *Garanzie* ammissibili, fornite ai fini dell'adempimento degli obblighi del *Partecipante Diretto* derivanti

dall'adesione al *Sistema*, ad esempio i *Margini* e i contributi al *Default Fund*.

«**Conto Margini**»: il conto del *Partecipante Diretto* utilizzato ai fini del calcolo dei *Margini* dovuti ai sensi dell'Articolo B.4.1.1 del *presente Regolamento* dal *Partecipante Diretto* sulle *Posizioni* nette registrate nei suoi *Conti Posizioni*.

«**Conto Proprio Margini**»: il conto del *Partecipante Diretto* utilizzato ai fini del calcolo dei *Margini* dovuti ai sensi dell'Articolo B.4.1.1 del *presente Regolamento* dal *Partecipante Diretto* sulle *Posizioni* nette registrate nel suo *Conto Proprio Posizioni*.

«**Conto Terzi Margini**»: il conto del *Partecipante Diretto* utilizzato ai fini del calcolo dei *Margini* dovuti ai sensi dell'Articolo B.4.1.1 del *presente Regolamento* dal *Partecipante Diretto* sulle *Posizioni* nette registrate nel suo *Conto Terzi Posizioni*.

«**Conto Posizioni**»: il conto del *Partecipante Diretto* dove sono registrate le *Posizioni* in conformità al *presente Regolamento* ed alle disposizioni delle *Istruzioni*.

«**Conto Proprio Posizioni**»: il conto del *Partecipante Diretto* dove sono registrate le *Posizioni* derivanti da operazioni eseguite dal *Partecipante Diretto* per proprio conto.

«**Conto Terzi Posizioni**»: il conto del *Partecipante Diretto* dove sono registrate le *Posizioni* derivanti da operazioni eseguite dal *Partecipante Diretto* per conto di un *Cliente*.

«**Conto Proprio Garanzie**»: il conto del *Partecipante Diretto* utilizzato dalla CCP per registrare le *Garanzie* ammissibili, fornite dal *Partecipante Diretto* in relazione alle *Posizioni* registrate nel suo *Conto Proprio Posizioni*.

«**Conto Terzi Garanzie**»: il conto del *Partecipante Diretto* utilizzato dalla CCP per registrare le *Garanzie* ammissibili, fornite dal *Partecipante Diretto* in relazione alle *Posizioni* registrate nel suo *Conto Terzi Posizioni*.

«**Comparto Obbligazionario**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati* ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* obbligazionari organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione*, secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*. Il comparto è gestito da *Euronext Clearing* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *Euronext Clearing* e tali *Società di Gestione*.

«**Comparto Obbligazionario ICSD**»: nell'ambito del *Sistema*, il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari non Derivati*

ammessi alle negoziazioni sui *Mercati* organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione* , secondo quanto indicato nelle *Istruzioni* , e liquidati presso i *Servizi di Liquidazione* gestiti da *Soggetti Esteri* . Il comparto è gestito da *Euronext Clearing* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *Euronext Clearing* e le *Società di Gestione* di cui sopra.

«**Comparto Derivati Azionari**»: nell'ambito del *Sistema* , il comparto relativo a contratti su *Strumenti Finanziari Derivati* su azioni e relativi indici, rendimenti e altre misure finanziarie, ammessi alle negoziazioni sui mercati organizzati e gestiti dalle *Società di Gestione* , secondo quanto indicato nelle *Istruzioni* . Il comparto è gestito da *Euronext Clearing* anche in virtù di Convenzioni stipulate tra *Euronext Clearing* e tali *Società di Gestione* .

«**Compensazione Indiretta**» con esclusivo riferimento ai *Comparti Derivati* , l'insieme dei rapporti contrattuali che intercorrono tra *Euronext Clearing* , il *Partecipante Diretto* , il *Cliente* e il *Cliente Indiretto* che consentono al *Cliente* di offrire servizi di compensazione al *Cliente Indiretto* aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, in conformità all'articolo 30 del Regolamento MiFIR.

«**Comunicati**»: gli avvisi di carattere generale ai Partecipanti al Sistema emanati da *Euronext Clearing* per l'applicazione di quanto previsto dal presente *Regolamento* e dalle *Istruzioni* .

«**DCA RTGS**»: un Dedicated Cash Account RTGS detenuto da un partecipante a T2.

«**Data di Close-Out**»: il *Giorno* di *Euronext Clearing* aperta a partire dal quale le *Posizioni* registrate presso la struttura dei conti del *Partecipante Diretto* non inadempiente vengono estinte e il corrispondente *Importo di Close Out* è determinato ai sensi dell'Articolo B.6.2.2-ter.

«**Decreto Finality**»: il Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 210 di attuazione della Direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini di trasferimento immessi in un sistema.

«**Default Fund**»: i Fondi di garanzia distintamente operanti nell'ambito del *Sistema* e costituiti dall'insieme degli appositi versamenti dei *Partecipanti Diretti ai Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD, al Comparto Azionario BITA, al Comparto Equity Euronext* e al *Comparto Derivati Azionari* .

«**Depositario Centrale**»: il soggetto autorizzato ai sensi del Regolamento Europeo n. 909/2014.

«**Garanzia**»: le attività, quali contante o titoli, costituite in garanzia e/o dovute dai *Partecipanti* al *Sistema* allo scopo di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*, e che sono soggette alle tutele di cui agli Articoli 41 e 42 del *Regolamento EMIR* e all'Articolo 79-septies, comma 1, del *T.U.F.* e stabilite ai sensi del Decreto 21 maggio 2004 n. 170.

«**GOSA Indiretto**»: una Struttura di Conto Omnibus Segregato a disposizione dei *Clienti Indiretti*, che consente di distinguere le *Posizioni* di ciascun *Cliente Indiretto* da quelle degli altri *Clienti Indiretti*, registrandole in conti specifici.

«**Indirizzo di Regolamento**»: gli estremi identificativi di un conto titoli aperto nel relativo *Servizio di Liquidazione* a nome del *Partecipante Diretto* o a nome dell'Agente di Regolamento designato.

«**Evento di Forza Maggiore di Euronext Clearing** »: qualsiasi evento al di fuori del controllo di *Euronext Clearing*, che non poteva essere evitato con l'esercizio di uno standard di diligenza ragionevole in circostanze normali, inclusi ma non limitatamente ai casi di incendio, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, disastri naturali o tecnici in qualunque modo causati nonché eventuali impedimenti o ostacoli all'ordinaria operatività derivanti dall'applicazione di qualsiasi legge, decreto, regolamento, provvedimento, sanzione o ordine di qualsiasi ente, organismo, Autorità di vigilanza nazionale o internazionale (compresa l'autorità giudiziaria).

«**Fideiussore**»: la banca o l'impresa di assicurazione - avente sede legale in Italia o in un altro Paese membro dell'Unione Europea - che, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai rapporti regolati dal *Sistema*, rilascia a favore di *Euronext Clearing* l'impegno fideiussorio ai fini del soddisfacimento del requisito patrimoniale richiesto per l'adesione di un *Partecipante Diretto* al *Sistema* (Articolo B.2.1.2, comma 5).

«**Giorno di Euronext Clearing aperta**»: ogni giorno in cui è aperto almeno un *Mercato* per il quale *Euronext Clearing* opera in tutto o in parte quale Controparte Centrale o per il quale gestisce un *Fondo di Garanzia dei Contratti*.

«**Impresa di Investimento**»: la società d'intermediazione mobiliare o l'impresa di investimento comunitaria o extracomunitaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), del *T.U.F.*.

«**Importo di Close-Out**»: il singolo importo positivo o negativo netto denominato in Euro determinato dal *Partecipante Diretto* non inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.2.2-ter in conformità con il

decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
«**Istruzioni**»: le disposizioni emanate da *Euronext Clearing* che, in attuazione del presente *Regolamento*, definiscono gli aspetti applicativi del *Sistema*.

«**Manuale dei Servizi**»: il manuale contenente le regole operative e le informazioni tecniche occorrenti per l'utilizzo del *Sistema*, nonché le metodologie di calcolo dei *Margini*.

«**Margini**»: indica l'obbligo di pagare *Margini*, compresi il margine iniziale, il margine di variazione e i margini infragiornalieri calcolati dalla *Controparte Centrale*, nonché qualsiasi margine aggiuntivo per ciascun *Partecipante Diretto* che possa essere applicato dalla CCP ai sensi del presente *Regolamento*.

«**Mercati Legacy Euronext**»: un *Mercato* organizzato e gestito da una Società di gestione specificata nella Parte B.10-*bis* delle *Istruzioni*.

«**Mercati Italiani**»: un *Mercato* organizzato e gestito da una Società di gestione specificata nella Parte B.10 delle *Istruzioni* (diverse da quelle indicate nella Parte B.10-*bis* delle *Istruzioni*).

«**Mercato**»: un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'Articolo 4, comma 1, punti (21) e (22) della Direttiva 2014/65/UE (MIFID2), ovvero le negoziazioni svolte al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, ai quali si applichino le prestazioni del *Sistema*.

«**Mercato di Crescita per le PMI**»: un sistema multilaterale di negoziazione registrato in qualità di *Mercato di Crescita per le PMI* ai sensi dell'Articolo 33 della Direttiva 2014/65/UE (MIFID2).

«**NOSA Indiretto**»: una Struttura di Conto Omnibus Segregato a disposizione dei *Clienti Indiretti*, che consente di distinguere le *Posizioni* dei *Clienti Indiretti* del *Partecipante Diretto* da quelle degli altri *Clienti*, registrandole in conti specifici.

«**Ordine di trasferimento**»: l'istruzione impartita da un *Partecipante* al *Sistema* ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera m, del D. Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, in materia di definitività degli ordini di trasferimento, che si realizza attraverso il meccanismo di sostituzione nelle *Posizioni* ed operazioni conseguenti, secondo quanto previsto dalle regole del *Sistema*. A dette istruzioni sono equiparate, a tal fine, quelle impartite dal *Partecipante Speciale* per conto di altri operatori del *Mercato*.

«**Partecipanti** » o «**Partecipanti al Sistema**»: i soggetti ammessi al sistema in qualità di *Partecipanti Diretti* o *Clients Negoziatori* ammessi ai *Mercati italiani*. Tale definizione non include i *Clients Negoziatori ammessi ai Mercati Legacy Euronext*.

«**Partecipante Designato**»: il soggetto ammesso al *Sistema* nella qualità di *Partecipante Diretto* che sottoscrive apposito contratto con un *Partecipante Diretto* o con i *Clients* ai fini di disciplinare la portabilità ai sensi dell'Articolo 48 del *Regolamento EMIR*, in caso di inadempimento di altro *Partecipante Diretto*.

«**Partecipante Diretto**»: il soggetto ammesso al *Sistema* nella qualità di *Partecipante Generale*, *Partecipante Individuale* o *Partecipante Speciale*.

«**Partecipante Generale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di *Euronext Clearing* per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Clients* che di esso si avvalgono.

«**Partecipante Individuale**»: il soggetto che, nell'ambito del *Sistema*, diventa controparte di *Euronext Clearing* per le operazioni effettuate sul *Mercato* per conto proprio e/o per conto dei propri *Committenti*.

«**Partecipante Speciale**»: la controparte centrale autorizzata o riconosciuta ai sensi del *Regolamento EMIR* che assume, nei confronti di *Euronext Clearing*, la posizione di controparte in ordine alle operazioni effettuate sul *Mercato* da operatori che aderiscono a tale sistema o servizio.

«**Patrimonio di Vigilanza**»: il patrimonio del *Partecipante Diretto*, determinato secondo i criteri previsti nelle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza.

«**Periodo di Default**»: il periodo che coincide con l'inizio del verificarsi di un evento di default dei *Partecipanti Diretti* previsto dall'Articolo B.6.1.1 e il completamento della costituzione del Valore minimo del *Default Fund* come previsto dall'Articolo B.4.2.3, comma 1.

«**Perdite Sostenute da Euronext Clearing**»: per ciascun evento di inadempimento ai sensi dell'Articolo B.6.1.1., la somma tra a) le perdite già sostenute da *Euronext Clearing* a seguito della chiusura delle *Posizioni* del *Partecipante* inadempiente e b) le perdite stimate che dovrebbero sostenersi ai fini della chiusura delle *Posizioni* per le quali non è stato ancora eseguito l'ordine di chiusura. La stima delle perdite di cui alla lettera b) potrà essere basata sui correnti valori di

mercato o, se ritenuto appropriato sulla base di valori determinati sulla base degli scenari degli stress test.

«**Posizione**»: l'insieme delle obbligazioni e dei diritti originati da un contratto stipulato in un *Mercato* e registrato nel *Sistema* contestualmente all'interposizione della CCP, che comprende l'obbligo per un Partecipante Diretto di pagare somme o l'obbligo di consegnare *Strumenti Finanziari* o una merce sottostante a un contratto derivato, ai sensi dell'Articolo B.1.1.1 del presente Regolamento.

«**Posizione in Fail**»: la *Posizione Contrattuale* del *Partecipante* che non risulta regolata nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*.

«**Prezzo di Liquidazione**»: il prezzo determinato dalle *Società di Gestione*, nei Regolamenti dei relativi *Mercati*, ai fini del regolamento finale dei contratti in *Strumenti Finanziari Derivati*.

«**Procedura di buy in**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non derivati*.

«**Procedura di sell out**»: la procedura di esecuzione coattiva della *Posizione Contrattuale in Fail* non regolata per mancata consegna di contante.

«**Regolamento Congiunto Banca d'Italia e CONSOB**»: il Provvedimento Unico del 13 agosto 2018 adottato da Banca d'Italia e Consob, concernente la disciplina della regolamentazione delle controparti centrali, dei depositari centrali di titoli e delle attività di gestione accentrata, e successive modifiche e/o integrazioni.

«**Servizio di Liquidazione**»: un servizio di liquidazione ai sensi della Sezione A, lettera c) dell'Allegato al Regolamento (EU) 909/2014.

«**Struttura di Conto Individuale Segregato (ISA)**»: una Struttura di Conto Terzi che include uno o più *Conti Posizione*, un *Conto Margini* ed un *Conto Garanzie* riferibili ad un unico Cliente individuale.

«**Struttura di Conto Omnibus Segregato Lordo (GOSA)**»: un Conto Terzi Omnibus Segregato che comprende diversi *Conti Margini* e un *Conto Garanzie*. I *Conti Posizioni dei Clienti* sono collegati a *diversi Conto Margini*, dove i *Margini* sono calcolati per ciascun *Conto Terzi Posizioni*.

«**Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto (NOSA)**»: un *Conto Terzi Omnibus Segregato*, che comprende un unico *Conto Margini* e un unico *Conto Garanzie*, dove tutti i *Conti Posizioni dei Clienti* sono collegati a tale unico *Conto Margini*.

«**Struttura di Conto Proprio**»: la *Struttura del Conto* aperto da *Euronext Clearing* a nome di ciascun *Partecipante Diretto*, in relazione alle *Posizioni* registrate per conto del *Partecipante Diretto* stesso.

«**Struttura di Conto Terzi**»: la *Struttura del Conto* aperto da *Euronext Clearing* a nome di ciascun *Partecipante Diretto*, in relazione alle *Posizioni* registrate dal *Partecipante Diretto* per conto del suo *Cliente* o dei suoi *Clienti*. Una *Struttura del Conto Terzi* può essere una *Struttura del Conto Individuale Segregato* o una delle due possibili *Strutture del Conto Terzi Omnibus*.

«**Struttura di Conto Terzi Omnibus Segregato**»: alternativamente una *Struttura di Conto Omnibus Segregato Lordo* ovvero una *Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto*.

«**Regolamento**»: il presente regolamento che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del *Sistema* gestito da *Euronext Clearing*.

«**Regolamento CCPRR**»: Regolamento (UE) N. 23/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2020, come modificato ed integrato.

«**Regolamento EMIR**»: il Regolamento UE n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012, e successive modifiche e integrazioni.

«**Regolamento MiFIR**»: il Regolamento UE n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e successive modifiche e integrazioni.

«**Servizio di Presettlement**»: il servizio – gestito da *Euronext Clearing* o da società indicate nelle *Istruzioni*, con le quali *Euronext Clearing* abbia stabilito gli accordi contrattuali – che determina ed invia ai *Servizi di Liquidazione* i saldi aventi ad oggetto *Strumenti Finanziari non Derivati*.

«**Schema Contrattuale**»: le specifiche negoziali, definite dalla *Società di Gestione*, dei contratti su *Strumenti Finanziari* negoziati sul *Mercato*.

«**Servizi di Investimento**»: le attività di cui all'art. 1, comma 5, del *T.U.F.*.

«**Tenuta di centralizzata dei Conti**»: il servizio di tenuta dei conti a livello più alto di cui alla sezione A lettera b) dell'Allegato al Regolamento n. 909/2014.

«**Servizi di Liquidazione**»: il servizio di gestione di un sistema di regolamento di cui alla sezione A lettera c) dell'Allegato al Regolamento n. 909/2014.

«**Sistema**»: il sistema notificato ai sensi della Direttiva 98/26/EC, nel quale *Euronext Clearing* assume il ruolo di controparte centrale come definita all'articolo 2(1) del *Regolamento EMIR*, per ciascun *Comparto*, nei confronti di *Partecipanti Diretti*, ai sensi della Sezione B del presente *Regolamento*, e comprendente i meccanismi di compensazione e garanzia intercorrenti tra *Euronext Clearing* e i *Partecipanti Diretti*, tra gli stessi *Partecipanti Diretti*, nonché tra ogni *Partecipante Generale* ed i *Clients Negoziatori* che ad esso fanno capo.

«**Sistema Ancillare**»: un sistema ancillare di cui all'indirizzo BCE/2007/2 del 26 aprile 2007.

«**T2**»: il sistema di regolamento lordo in tempo reale (RTGS) gestito dall'Euro Sistema.

«**Società di Gestione**»: una società di gestione di un *Mercato*.

«**Soggetto Estero**»: un soggetto estero che offre servizi analoghi ai servizi di gestione accentrata e/o di liquidazione sottoposti a misure di vigilanza equivalenti a quelle previste nell'ordinamento italiano.

«**Strumenti Finanziari**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, del *T.U.F.*.

«**Strumenti Finanziari Derivati**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j) del *T.U.F.*.

«**Strumenti Finanziari non Derivati**»: gli *Strumenti Finanziari* di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), b) e c) del *T.U.F.* nonché, nell'ambito del presente *Regolamento*, gli altri *Strumenti Finanziari* ammessi al *Servizio di Gestione Accentrata*.

«**Strumenti Finanziari Garantiti**»: gli *Strumenti Finanziari*, che determinano *Posizioni* garantite da *Euronext Clearing* che, compatibilmente con lo *Schema Contrattuale*, possono essere regolate da *Euronext Clearing* presso un *Sistema di Liquidazione*.

«**T.U.F.**»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria) e successive modificazioni.

«**T.U.B.**»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni.

«**Unità Organizzativa**»: sala operativa, desk o branch individuata nel *Mercato* da uno specifico codice di accesso alle negoziazioni.

«**Valore minimo del Default Fund**»: l'ammontare delle risorse sufficiente per coprire l'inadempimento dei due Partecipanti più esposti nei confronti di *Euronext Clearing* nonché dei *Partecipanti* appartenenti allo stesso gruppo dei medesimi in base ai risultati degli ultimi stress test disponibili non includenti l'esposizione del *Partecipante Diretto* inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.1.1.

Articolo A.1.1.2 Oggetto del Regolamento

1. Il presente *Regolamento* è adottato in conformità al *Regolamento EMIR*, al *Regolamento MiFIR* e al T.U.F.
2. Il presente *Regolamento* detta le regole di organizzazione e di funzionamento:
 - a) del *Sistema*; e
 - b) nell'ambito del *Sistema*, degli accordi di interoperabilità, conclusi a norma degli articoli 51 e seguenti del *Regolamento EMIR*.
3. Il presente *Regolamento*, unitamente alle Condizioni Generali di fornitura dei servizi, regola i rapporti tra *Euronext Clearing* e i *Partecipanti*. Il *Regolamento* disciplina altresì i rapporti tra i *Partecipanti* medesimi nonché tra i *Partecipanti* e gli *Agenti di Regolamento*. Le *Istruzioni* e il *Manuale dei Servizi* integrano tale regolamentazione per quanto riguarda gli aspetti operativi.

Articolo A.1.1.3 Principi organizzativi

1. *Euronext Clearing* esercita le attività previste dal presente *Regolamento* secondo modalità trasparenti e non discriminatorie e sulla base di criteri e procedure definite in via generale volte alla mitigazione del rischio di controparte e a consentire l'accesso al *Sistema* alle infrastrutture di mercato ed ai soggetti che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla sede di negoziazione in cui gli stessi operino, che siano in possesso dei requisiti previsti dal

presente *Regolamento* e dalla disciplina nazionale e comunitaria ad essi applicabili.

2. *Euronext Clearing* si dota e mantiene solidi dispositivi di governo societario in conformità con i requisiti organizzativi previsti dal *Regolamento EMIR* e dal *Regolamento MiFIR*.
3. *Euronext Clearing* si dota di, e mantiene, procedure informatiche che consentono la salvaguardia della sicurezza fisica e logica dei dati relativi al *Sistema* nonché la continuità e correttezza delle elaborazioni.
4. *Euronext Clearing* si dota di, e mantiene, procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi, volte a consentire la continuità del servizio.
5. Nel caso in cui si verifichi un *Evento di Forza Maggiore di Euronext Clearing*, *Euronext Clearing* ha la facoltà di adottare, per esigenze di contenimento del rischio, previa consultazione con la Banca d'Italia e la Consob, le misure che dovessero risultare necessarie ai fini di limitare eventuali conseguenze pregiudizievoli per il *Sistema*.

Articolo A.1.1.4. Modalità di comunicazione e scambio di informazioni

1. Il *Regolamento*, le Condizioni Generali di fornitura dei servizi, le *Istruzioni*, il *Manuale dei Servizi*, unitamente al modello di Richiesta di Servizi, sono disponibili mediante accesso al sito "Internet" di *Euronext Clearing* (www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing).
2. *Euronext Clearing* rende noti ai *Partecipanti* i *Comunicati* relativi alle modifiche del *Regolamento* e delle *Istruzioni* o a situazioni contingenti tramite il proprio sito "Internet" (www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing).

Articolo A.1.1.5 Garanzie costituite presso Euronext Clearing

1. *Euronext Clearing* gestisce il sistema di garanzia di cui alla Sezione B.

2. I *Partecipanti Diretti al Sistema* versano i *Margini* e, ove previsto, costituiscono i versamenti ai *Default Fund*.
3. Alle garanzie finanziarie di cui al comma 2 sono equiparate, ad ogni effetto, le garanzie fideiussorie sostitutive previste dal presente *Regolamento* e gli interessi maturati sulle attività in contante depositate da ciascun *Partecipante*.
4. Tutte le somme e gli *Strumenti Finanziari* versati dai *Partecipanti*, o comunque nella disponibilità di *Euronext Clearing* a garanzia delle obbligazioni dagli stessi assunte verso *Euronext Clearing* anche se temporaneamente eccedenti i *Margini* e i versamenti ai *Default Fund* richiesti, sono trasferiti in proprietà a *Euronext Clearing* ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170.
5. I *Partecipanti Diretti al Sistema* effettuano i versamenti di cui ai commi precedenti a norma degli articoli 41 e 42 del *Regolamento EMIR* e dell'articolo 79-septies del TUF, dal momento dell'abbinamento delle controparti al termine della fase di negoziazione del contratto, dove le garanzie si intendono costituite esclusivamente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 maggio 2004 n. 170 e, per le quali, *Euronext Clearing* assicura e mantiene evidenze interne per consentire l'individuazione della data di costituzione e delle attività finanziarie costituite in garanzia.


Articolo A.1.1.6 Rapporti tra Euronext Clearing e le Società di Gestione

1. *Euronext Clearing* stipula con ciascuna *Società di Gestione* una o più Convenzioni in cui è individuato il sistema di garanzia prescelto dal *Mercato* e sono disciplinati i rapporti e le attività necessarie alla corretta gestione del sistema stesso.
2. Le Convenzioni stipulate tra *Euronext Clearing* e ciascuna delle *Società di Gestione* stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di contratti aventi ad oggetto gli *Strumenti Finanziari Garantiti*, le procedure da seguire al verificarsi di fattispecie disciplinate da entrambe, nonché le procedure per lo scambio di informazioni e dati - nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trattamento dei dati - anche relativi a singoli *Partecipanti*, utili per l'efficiente funzionamento dei *Mercati* e del *Sistema*.

3. Con riferimento al *Sistema*, le Convenzioni individuano le procedure di controllo della completezza e della correttezza dei dati, nonché le procedure attraverso le quali *Euronext Clearing* assume in proprio, attraverso *Ordini di trasferimento* e secondo le regole del *Sistema*, le *Posizioni* derivanti dalle operazioni concluse sui *Mercati*.
4. Nelle *Istruzioni* sono elencati i *Mercati* con cui *Euronext Clearing* ha stipulato le Convenzioni, con indicazione dei *Comparti* interessati. Sono inoltre specificati i *Mercati* per i quali sono stipulati accordi di interoperabilità con un *Partecipante Speciale*.

SEZIONE B

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA



PARTE B.1 Disposizioni generali

Articolo B.1.1.1. Processo di compensazione e garanzia

1. Un *Ordine di trasferimento* relativo agli *Strumenti Finanziari* garantiti si intende effettuato e immesso nel *Sistema*, e *Euronext Clearing* assume il ruolo di *Controparte Centrale*, dal momento della registrazione da parte di *Euronext Clearing* del contratto concluso sul *Mercato* da parte del *Partecipante Diretto* ammesso alle negoziazioni o del suo *Cliente Negoziatore*.

A seguito della registrazione, il contratto viene novato ed *Euronext Clearing* assume il ruolo di controparte del *Partecipante Diretto* e diventa soggetta ai diritti e agli obblighi derivanti dal contratto registrato a nome del *Partecipante Diretto*. Resta inteso che la ricezione dei contratti nel *Sistema* è garantita da *Euronext Clearing*, salvo che la mancata o incorretta ricezione dipenda da causa non imputabile a *Euronext Clearing*. *Euronext Clearing* provvederà a informare il *Sistema* dei casi di mancata o incorretta ricezione dei contratti con apposito comunicato.

2. Sui *Mercati* in cui il servizio di controparte centrale è gestito congiuntamente da *Euronext Clearing* e da un *Partecipante Speciale* ai sensi del precedente comma, dal momento in cui *Euronext Clearing* registra un contratto concluso sul *Mercato* tra un *Partecipante Diretto* al *Sistema* ed un partecipante ad un sistema di garanzia a Controparte Centrale gestito da un *Partecipante Speciale*, si intenderà effettuato ed immesso nel *Sistema* l'*Ordine di trasferimento*, con assunzione da parte di *Euronext Clearing* del ruolo di Controparte Centrale rispetto al *Partecipante Speciale* ed al *Partecipante Diretto*.
3. Il *Sistema* si articola come segue:
 - a) acquisizione, ai sensi del comma 1, dell'*Ordine di trasferimento* attraverso la *Società di Gestione* e registrazione dei dati identificativi del contratto concluso sul *Mercato* dal *Partecipante* al *Sistema*;
 - b) registrazione delle *Posizioni* nei relativi *Conti Posizioni*;

- c) compensazione e determinazione dei relativi saldi netti delle *Posizioni*;
 - d) determinazione dei *Margini* e dei versamenti ai *Default Fund* dovuti;
 - e) regolamento dei *Margini*, anche infragiornaliero, nonché dei versamenti ai *Default Fund* e delle competenze;
 - f) calcolo dei saldi netti di regolamento e generazione delle relative istruzioni di regolamento per i pertinenti *Servizi di Liquidazione*;
 - g) regolamento finale delle *Posizioni*;
 - h) gestione delle *Posizioni in Fail*;
 - i) gestione dell'eventuale procedura di inadempimento.
4. Agli *Ordini di trasferimento*, alla compensazione ed all'esecuzione dei contratti di cui ai commi precedenti, si applica l'Articolo 2 del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210.
5. Con l'acquisizione da parte di *Euronext Clearing* dell'*Ordine di trasferimento*, lo stesso si considera irrevocabile ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 210 del 2001.

PARTE B.2 Adesione

CAPO B.2.1 Adesione

Articolo B.2.1.1 Soggetti ammessi al Sistema

1. Possono accedere al *Sistema* assumendo gli obblighi derivanti dagli *Ordini di Trasferimento* nell'ambito del *Sistema*, le seguenti categorie di enti:
 - a) banche italiane e banche UE, come definite dal T.U.F., nonché le Banche Centrali dell'Unione Europea, Poste Italiane S.p.A. e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., in qualità di organismi

- elencati all'articolo 2, paragrafo 5, punto 2 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h, n. 1 del *Decreto Finality*;
- b) SIM e imprese d'investimento UE, come definite dal T.U.F., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h, n. 2 del *Decreto Finality*;
- c) imprese di paesi terzi che svolgono attività corrispondenti a quella dei soggetti di cui alle lettere a) e b), ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h, n. 4 del *Decreto Finality*;
- d) autorità pubbliche, o imprese pubbliche come definite all'articolo 8 del regolamento n. 3603/93 del Consiglio CE del 13 dicembre 1993, quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le imprese la cui attività sia assistita da garanzia pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera h, n. 3, del *Decreto Finality*;
- e) le controparti centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del *Regolamento EMIR*, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g, del *Decreto Finality*.

È possibile essere ammessi al Sistema in qualità di Partecipante Generale, Partecipante Individuale o *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* o Partecipante Speciale, secondo quanto previsto nei successivi paragrafi. È possibile rivestire la medesima qualifica di adesione, ovvero qualifiche differenti, anche all'interno di un *Comparto*, per i *Comparti Azionario BITA* e *Euronext Equity, Obbligazionario, Obbligazionario ICSD, Derivati Azionari*.

2. Possono acquisire la qualifica di *Partecipanti Generali o Individuali*, le banche e le *Imprese di Investimento* autorizzate, rispettivamente, all'esercizio dell'attività bancaria o alla prestazione di uno o più *Servizi di Investimento*, in Italia ai sensi della disciplina prevista dal T.U.B. o dal T.U.F. ovvero le banche UE o imprese di investimento UE, autorizzate in conformità alla Direttiva 2014/65/EU o Direttiva 2013/36/EU e relative misure di implementazione.
3. Possono altresì acquisire la qualifica di *Partecipanti Generali o Individuali* le banche e le imprese di investimento extracomunitarie non autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria o alla prestazione

di Servizi di Investimento in Italia ai sensi della disciplina prevista dal T.U.B. o dal T.U.F. qualora - nell'ambito di una procedura di riconoscimento dell'attività della controparte centrale nello Stato di origine delle medesime, che preveda il coinvolgimento della Banca d'Italia e della Consob - sia stato accertato il ricorrere congiunto delle seguenti condizioni:

- a) vigenza nello Stato d'origine di disposizioni equivalenti a quelle applicabili in Italia in materia di vigilanza sulle banche e sulle società d'intermediazione mobiliare;
 - b) vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di *clearing* equivalenti a quelle previste dal Regolamento EMIR;
 - c) rispetto, nello Stato d'origine, di condizioni di equivalenza relativamente all'accesso alla controparte centrale;
 - d) esistenza di apposite intese tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine.
4. Ai fini del presente Regolamento, sono considerati *Clienti Negoziatori* i soggetti i quali agiscano in qualità di banche e imprese di investimento indicati al comma 2 e gli altri soggetti che siano ammessi alle negoziazioni sul *Mercato* di riferimento che abbiano stipulato con un *Partecipante Generale* l'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 e/o l'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1.-bis.
5. Le Banche Centrali dell'Unione Europea possono partecipare al *Sistema* come *Partecipanti Diretti*; Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti S.p.A. come *Partecipanti*.
6. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 67 del *T.U.F.*, può partecipare al *Sistema* in qualità di *Partecipante al Comparto Obbligazionario*.
7. Le altre controparti centrali autorizzate o riconosciute ai sensi del *Regolamento EMIR* possono partecipare al *Sistema*, in qualità di *Partecipanti Speciali*. Fermo restando quanto previsto dal *Regolamento EMIR* in tema di interoperabilità, ai *Partecipanti Speciali* si applica, ove compatibile, quanto previsto nel presente *Regolamento* per i *Partecipanti Generali*, con le integrazioni e le eccezioni esplicitamente previste per i *Partecipanti Speciali*, nel *Regolamento*, nelle *Istruzioni* e negli accordi di interoperabilità stipulati tra *Euronext Clearing* con detti *Partecipanti Speciali*

Articolo B.2.1.2 Requisiti di adesione al Sistema

1. I soggetti che intendano aderire ad uno o più dei *Comparti Azionario BITA, Obbligazionario ICSD, Derivati Azionari o Euronext Equity*, devono rispettare il seguente requisito patrimoniale:
 - a) Per i *Partecipanti Generali, Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a:
 - € 25.000.000, incrementato di un importo variabile in ragione del numero complessivo di *Clients Negoziatori* con i quali abbiano stipulato gli accordi di cui all'Articolo B.2.3.1, come di seguito indicato:
 - € 5.000.000 dal secondo al quinto *Cliente Negoziatore* incluso, ovvero
 - € 10.000.000 fino al decimo *Cliente Negoziatore* incluso, ovvero
 - € 15.000.000 oltre il decimo *Cliente Negoziatore*.
 - b) Per i *Partecipanti Individuali* banche o *Imprese di Investimento, Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a:
 - € 3.000.000, in caso di adesione ai soli *Comparto Azionario BITA e/o Comparto Euronext Equity*;
 - € 10.000.000, in caso di adesione a più *Comparti* oppure ad uno solo dei seguenti *Comparti: Comparto Obbligazionario ICSD, Comparto Derivati Azionari,*.
2. I soggetti che intendono aderire al *Comparto Obbligazionario* devono rispettare il seguente requisito patrimoniale:
 - a) Per i *Partecipanti Generali, Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a € 400.000.000;
 - b) Per i *Partecipanti Individuali, Patrimonio di Vigilanza*, almeno pari a € 100.000.000.
3. Il requisito patrimoniale previsto al precedente comma 2 non si applica ai *Partecipanti Generali* e ai *Partecipanti Individuali* che, nell'ambito del *Comparto Obbligazionario*, operino esclusivamente su: (i) il segmento *DomesticMOT – Mercato MOT*; (ii) il sistema multilaterale di negoziazione *ExtraMOT*; (iii) il sistema multilaterale di negoziazione *EuroTLX*; e (iv) il sistema multilaterale di negoziazione *Hi-MTF*, in cui sono ammessi alle negoziazioni *Strumenti Finanziari* liquidati presso il servizio di liquidazione gestito da *Euronext Securities Milan*. A tali soggetti si applicano i

requisiti patrimoniali indicati al precedente comma 1, rispettivamente alla lettera a) ed alla lettera b) secondo alinea.

4. In caso di assunzione di qualifiche diverse per i vari *Comparti* o all'interno dello stesso *Comparto* è richiesto il requisito patrimoniale più elevato tra quelli nella specie applicabili ai sensi dei commi precedenti.
5. I soggetti che intendano aderire in qualità di *Partecipanti Generali* e di *Partecipanti Individuali* che non rispettino il requisito patrimoniale di cui ai precedenti commi 1, 2, e 3, ma che siano in possesso rispettivamente:

a. Per i *Partecipanti Generali*:

- i. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 15.000.000 nel caso di cui ai commi 1 e 3,
- ii. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 200.000.000 nel caso di cui al comma 2;

b. Per i *Partecipanti Individuali*:

- i. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 3.000.000 nel caso di cui ai commi 1 e 3,
- ii. di un *Patrimonio di Vigilanza* almeno pari a € 50.000.000 nel caso di cui al comma 2;

devono costituire una garanzia fideiussoria in euro almeno pari alla differenza tra il *Patrimonio di Vigilanza*, o il patrimonio netto per i soggetti diversi da banche o *Imprese di Investimento*, posseduto e l'ammontare di cui ai precedenti commi.

6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 5 deve essere fornita a *Euronext Clearing* secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, da un unico *Fideiussore* non appartenente allo stesso gruppo del *Partecipante Diretto* garantito, di gradimento di *Euronext Clearing* stessa, tenuto conto dell'esistenza di rating a lungo termine eventualmente assegnatogli, dell'ammontare complessivo delle garanzie fideiussorie rilasciate dallo stesso a favore di *Euronext Clearing* e all'ammontare del patrimonio del *Fideiussore*.
7. La garanzia fideiussoria è efficace nei confronti di *Euronext Clearing* solo se trasmessa alla stessa direttamente dal *Fideiussore* e ha

effetto nei rapporti con il *Partecipante* dalla data comunicata da *Euronext Clearing*.

8. I *Partecipanti Diretti* devono:

- a) essere titolari di un DCA RTGS presso il *Sistema T2* per l'esecuzione, mediante le procedure previste da per i *Sistemi Ancillari*, salvo casi particolari indicati nelle *Istruzioni*, di obbligazioni da adempiere in euro derivanti dall'adesione al *Sistema*,
- b) aderire ad un Depositario Centrale indicato nelle *Istruzioni* al fine della movimentazione dei *Margini* in *Strumenti Finanziari*,
- c) aderire ai *Servizi di Liquidazione* per il regolamento finale dei contratti garantiti dal *Sistema*, esclusivamente in casi di ammissione al *Comparto Euronext Equity*, ai *Comparti Cash* e/o al *Comparto Derivati Azionari*,

9. Per gli adempimenti di cui al comma 8, lettere a) e b), i *Partecipanti Diretti* si possono avvalere, permanentemente e in via sostitutiva, di un *Agente di Regolamento*. Il *Partecipante Diretto* può avvalersi di *Agenti di Regolamento* diversi, con autonome responsabilità, in conformità con le condizioni specificate agli Articoli B.1.1.6 o B.1.1.6-*bis* delle *Istruzioni* e specificate nello schema di accordo disponibile sul sito web di *Euronext Clearing*.

10. Per gli adempimenti di cui al comma 8, lettera c), i *Partecipanti Diretti* si possono avvalere, permanentemente ed in via sostitutiva, di un *Agente di Regolamento* nel rispetto di quanto previsto agli Articoli B.1.1.6 o B.1.1.6-*bis* delle *Istruzioni*, e specificato nello schema di accordo disponibile sul sito web di *Euronext Clearing*.

11. I *Partecipanti Diretti* devono disporre di una struttura organizzativa e di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua ed efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.

12. Ove il soggetto che intende richiedere l'adesione al sia sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato non appartenente alla Unione Europea deve fornire un parere legale redatto da un avvocato abilitato a svolgere la professione nel paese in cui il

soggetto è residente. Il parere legale deve attestare che non sussistono impedimenti alla sostanziale osservanza delle disposizioni contenute nel presente *Regolamento*, nelle relative *Istruzioni* e in leggi o altri regolamenti ad essi applicabili, concernenti gli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*, con particolare riferimento alle previsioni relative alla Settlement Finality di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, alle norme relative all'inadempimento di cui al Capo B.6.1 e quelle relative alla perdita dei requisiti, sospensione, esclusione di cui al Capo B.2.2.

13. Ove il soggetto che intende aderire sia una banca o un'impresa di investimento extracomunitaria di cui all'articolo B.2.1.1., comma 3, il parere di cui al comma 12 deve altresì attestare che il soggetto istante è autorizzato ed effettivamente svolge nello Stato d'origine attività bancaria o attività equivalente alla prestazione di servizi e attività di investimento o, in alternativa, fornire copia della relativa autorizzazione.
14. Con riferimento a determinate giurisdizioni extracomunitarie, *Euronext Clearing*, previa comunicazione alla Consob e alla Banca d'Italia, può decidere di derogare ai requisiti previsti nel precedente comma 12, a condizione che *Euronext Clearing* abbia richiesto un parere legale sugli stessi argomenti. Tale parere sarà condiviso con i *Partecipanti* interessati su richiesta. In ogni caso, il soggetto che intenda richiedere l'adesione al *Sistema*, dovrà soddisfare il requisito stabilito al precedente comma 13.
15. I *Partecipanti Diretti* al *Sistema* devono mantenere adeguate procedure di recovery, riattivazione e ripristino dei processi elaborativi.
16. I *Partecipanti* al *Sistema* devono comunicare, per ciascun *Comparto* al quale intendono aderire, il nominativo dei referenti competenti per le attività previste dal presente *Regolamento* secondo quanto previsto dalle *Istruzioni*.
17. Per i soggetti di cui all'articolo B.2.1.1, commi 5, e 6, la valutazione dei requisiti di adesione sarà effettuata, anche in deroga ai requisiti patrimoniali indicati dai commi da 1 a 7 del presente Articolo.
18. Per i *Partecipanti Speciali* di cui all'articolo B.2.1.1, comma 7, la valutazione dei requisiti di adesione sarà effettuata, anche in

deroga a quanto indicato nei commi precedenti tenendo inoltre conto delle disposizioni in vigore nel Paese di appartenenza e delle norme che regolano il funzionamento di tali sistemi.

19. Per essere ammessi al *Sistema*, nei casi previsti nelle *Istruzioni*, i *Partecipanti* devono essere aderenti al *Servizio di Presettlement per il Comparto Azionario BITA e il Comparto Obbligazionario BITA*.
20. I soggetti di nuova costituzione, i quali non dispongano ancora di un *Patrimonio di Vigilanza*, devono inviare a *Euronext Clearing* una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, attestante che l'ammontare dei fondi propri al momento della richiesta di adesione è determinato in conformità ai criteri previsti dalle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza e soddisfa i requisiti previsti dal presente Articolo. Resta inteso che, non appena disponibile, deve essere fornito a *Euronext Clearing* l'attestato del *Patrimonio di Vigilanza* ai sensi di quanto previsto nelle *Istruzioni*.

Articolo B.2.1.3 Domande di adesione al Sistema

1. I soggetti richiedenti l'adesione al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, ovvero i soggetti già ammessi al *Sistema* che intendano aderire ad un ulteriore *Comparto* o con una diversa qualifica di adesione anche all'interno di un *Comparto* devono trasmettere a *Euronext Clearing* la Richiesta di Servizi e la relativa documentazione.
2. Nel periodo intercorrente tra l'inoltro della Richiesta di Servizi di cui al comma 1 e la comunicazione dell'esito della richiesta:
 - c) i soggetti devono comunicare a *Euronext Clearing* qualsiasi nuovo fatto che abbia rilevanza per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al *Sistema*;
 - d) *Euronext Clearing* può richiedere ulteriori dati e informazioni necessari per l'istruttoria della domanda.
3. *Euronext Clearing* comunica l'esito della richiesta entro un mese dalla ricezione della documentazione completa, motivando le ragioni dell'eventuale rigetto della stessa. Qualora si rendano necessari approfondimenti supplementari, *Euronext Clearing* può

prorogare il termine per non più di una volta e per un massimo di un mese, dandone comunicazione motivata al soggetto richiedente. Nel caso di richiesta di adesione in qualità di *Cliente Negoziatore, ammesso ai Mercati italiani* la comunicazione dell'esito è inviata anche al *Partecipante Generale* di cui intende avvalersi.

4. *Euronext Clearing* provvede a informare la *Società di Gestione* interessata dell'esito della richiesta.
5. L'adesione al *Comparto* o a un profilo di adesione all'interno dello stesso *Comparto* è efficace dal giorno indicato da *Euronext Clearing*.
6. L'adesione al *Sistema* comporta la completa assunzione da parte del *Partecipante* delle conseguenti obbligazioni, previste dalla regolamentazione di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.

Articolo B.2.1.4 Avvio dell'operatività

1. L'avvio dell'operatività per i *Partecipanti Diretti* ammessi al *Sistema*, per uno o più *Comparti*, è subordinato al versamento ai *Default Fund*, ove dovuto, e al versamento delle quote a titolo di adesione o ad altro titolo nella misura indicata nelle *Istruzioni*.

Articolo B.2.1.5 Mantenimento dei requisiti di adesione ed obblighi dei Partecipanti

1. Ogni *Partecipante Diretto* al *Sistema* assicura la permanenza di una struttura organizzativa, nonché di sistemi tecnologici e informatici che garantiscano l'ordinata, continua e efficiente gestione dei rapporti e delle attività derivanti dall'adesione al *Sistema*.
2. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve comunicare tempestivamente, con gli effetti previsti nelle *Istruzioni*, la variazione dei nominativi dei referenti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 15. Per ciascun *Comparto* almeno uno di detti referenti deve essere sempre reperibile nel corso di ciascuna giornata lavorativa di *Mercato*.

3. Ogni *Partecipante* al *Sistema* deve tempestivamente comunicare a *Euronext Clearing* la perdita dei requisiti previsti all'Articolo B.2.1.1, commi 2, 3 e 4.
4. Ogni *Partecipante Diretto* deve tempestivamente comunicare a *Euronext Clearing*:
 - a) la perdita dei requisiti patrimoniali previsti dall'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3 e 4 e 5 nonché le relative modalità di ricostituzione ai sensi dell'Articolo B.2.2.1, comma 1;
 - b) una diminuzione superiore al 30% del *Patrimonio di Vigilanza*, o del patrimonio netto per i soggetti diversi da banche e *Imprese di Investimento*, rispetto all'ultimo valore comunicato, fermo restando quanto previsto alla lettera a) in caso di perdita del requisito patrimoniale minimo richiesto;
 - c) il venir meno per qualsiasi motivo della garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 5;
 - d) ogni dato, informazione o documento che gli sia richiesto ai fini dell'attività di gestione del Sistema o per verificare la permanenza dei requisiti di adesione al *Sistema* o al *Comparto*.
 - e) ogni dato o informazione rilevante relativi ad operazioni di natura straordinaria che vedano coinvolti gli stessi *Partecipanti Diretti* (quali, a titolo esemplificativo, operazioni di fusione, scissione, conferimenti o cessioni di aziende o rami di azienda) da cui si evincano le caratteristiche dell'operazione e i possibili effetti della medesima sulla permanenza dei requisiti di adesione al *Sistema* previsti dal *Regolamento*.
5. Ogni *Partecipante Diretto* deve comunicare a *Euronext Clearing*, con preavviso di almeno cinque *Giorni di Euronext Clearing aperta*, la perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 8, ovvero la perdita di efficacia, per qualsiasi causa, dell'accordo con l'*Agente di Regolamento*.
6. Il *Partecipante Generale* e il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* devono tempestivamente comunicare a *Euronext Clearing* la perdita di efficacia dell'accordo di cui all'Articolo

B.2.3.1.. Detta comunicazione, da chiunque effettuata, si intenderà compiuta anche per conto dell'altra parte. Con riferimento ai *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati Legacy Euronext*, il *Partecipante Generale* deve tempestivamente comunicare ad *Euronext Clearing* la perdita di efficacia dell'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1-*bis*.

7. A conclusione di un'operazione di cui al comma 4, lettera e) del presente Articolo, il *Partecipante* risultante da tale operazione, che non disponga ancora di un *Patrimonio di Vigilanza*, deve fornire tempestivamente una dichiarazione, sottoscritta dal proprio legale rappresentante, attestante che l'ammontare dei fondi propri al momento della conclusione dell'operazione è determinato in conformità ai criteri previsti dalle disposizioni di vigilanza dettate dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza e soddisfa i requisiti patrimoniali previsti dall'Articolo B.2.1.2 del *Regolamento*. Il *Partecipante* è tenuto a fornire a *Euronext Clearing* l'attestato del *Patrimonio di Vigilanza*, ai sensi di quanto previsto nelle *Istruzioni*, non appena disponibile. Nel caso in cui, a seguito dell'operazione straordinaria, il *Partecipante* risultante dall'operazione non dovesse rispettare i requisiti patrimoniali di cui all'Articolo B.2.1.2, trova applicazione la disciplina di cui al Capo B.2.2.

CAPO B.2.2 Perdita dei requisiti, sospensione, esclusione e recesso

Articolo B.2.2.1 Perdita dei requisiti e modalità di ricostituzione

1. Nel caso in cui il *Patrimonio di Vigilanza*, o il patrimonio netto per i *Partecipanti Individuali* diversi da banche e *Imprese di Investimento*, si riduca al di sotto delle misure indicate all'Articolo B.2.1.2, commi 1, 2, 3, 4 e 5 *Euronext Clearing* può fissare un termine, non superiore a 180 giorni di calendario decorrente dal giorno di calendario successivo al termine per le segnalazioni del patrimonio di vigilanza a *Euronext Clearing* come specificato negli Allegati alle *Istruzioni*, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Cliente Negoziatore*. Nel rispetto di quanto disposto dall'Articolo B.2.1.2, comma 5, i *Partecipanti Diretti* possono, in

alternativa al ripristino del *Patrimonio di Vigilanza*, costituire o integrare una garanzia fideiussoria entro 30 giorni di calendario. In tale ipotesi, trovano applicazione le previsioni del comma 3 del presente Articolo e dell'Articolo B.2.1.2, comma 6, relativamente alle modalità secondo le quali la garanzia deve essere fornita.

2. Nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo la garanzia fideiussoria di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 5, *Euronext Clearing* può fissare un termine, non superiore a 30 giorni di calendario, per il suo ripristino, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob ed alla *Società di Gestione*, nonché agli eventuali *Cliente Negoziatori*.
3. In caso di partecipazione a più *Comparti*, il *Patrimonio di Vigilanza* non più conforme al requisito più elevato ai sensi dell'articolo B.2.1.2 comma 4 non compromette la continuazione dell'operatività sugli altri *Comparti*, fermo restando il rispetto dei relativi requisiti di partecipazione. Tale disposizione si applica anche in caso di partecipazione mediante diverse qualifiche di adesione nell'ambito del solo *Comparto Obbligazionario* in conformità alle previsioni indicate nell'articolo B.2.1.2 comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti, nonché in caso di ritardato invio a *Euronext Clearing* delle segnalazioni del *Patrimonio di Vigilanza* oltre ai termini previsti dagli Allegati alle Istruzioni, *Euronext Clearing* può, contestualmente, fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di margini maggiorati o la sospensione dal *Sistema* di cui all'Articolo B.2.2.2. Ove *Euronext Clearing* ritenga di non poter accordare i termini indicati nei commi precedenti, si applica l'esclusione di cui all'Articolo B.2.2.4.
5. *Euronext Clearing* potrà applicare le misure di contenimento dei rischi di cui al paragrafo precedente anche in caso di mancata comunicazione da parte del *Partecipante*, entro i termini previsti dall'Allegato B.114 degli *Allegati alle Istruzioni*, di qualsiasi variazione dei referenti indicati ai sensi dell'Articolo B.2.1.2, comma 15, o del rappresentante contrattuale indicato nella *Richiesta di Servizi*.
6. L'obbligo di invio della dichiarazione del *Patrimonio di Vigilanza* a *Euronext Clearing* ai sensi degli Allegati alle Istruzioni è sospeso per i *Partecipanti* nei confronti dei quali siano adottati, ai sensi del D. Lgs. n. 180 del 2015, del *T.U.B.* ovvero del *T.U.F.*, una misura

di prevenzione o di gestione della crisi o un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori, ovvero misure equivalenti previste da altri ordinamenti, fintantoché siano in corso le relative procedure. *Euronext Clearing* può applicare, per esigenze di contenimento del rischio, la maggiorazione dei margini durante il periodo in cui tali procedure siano in corso.

7. *Euronext Clearing* rende pubbliche le eventuali violazioni da parte di partecipanti dei requisiti di cui agli Articoli B.2.1.1 e B.2.1.2 e dei requisiti di trasparenza in tema di prezzi e di commissioni di cui all'articolo B.8.1.3, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 38 del *Regolamento EMIR*, salvo nei casi in cui l'autorità competente, previa consultazione dell'AESFEM, ritenga che tale divulgazione al pubblico possa rappresentare una grave minaccia alla stabilità finanziaria o alla fiducia nel mercato o possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.
8. L'adozione, ai sensi D. Lgs. n. 180 del 2015, del *T.U.B* ovvero del *T.U.F.* di una misura di prevenzione o di gestione della crisi o di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori, ovvero di misure equivalenti previste da altri ordinamenti, non costituisce una causa di sospensione ai sensi dell'Articolo B.2.2.2 né di esclusione ai sensi dell'Articolo B.2.2.4., a condizione che il *Partecipante* continui ad adempiere agli obblighi di costituzione e versamento dei *Margini* ai sensi del Capo B.4.1 e dei contributi al *Default Fund* ai sensi del Capo B.4.2 derivanti dalla partecipazione al Sistema.

Articolo B.2.2.1-bis Richieste di informazioni

1. Al fine di valutare il costante rispetto del presente Regolamento da parte del *Partecipante Diretto*, *Euronext Clearing* ha il diritto di chiedere al *Partecipante Diretto* di rispondere a tutte le richieste di informazioni relative all'attività di clearing, su base regolare o in via eccezionale, che possono essere formulate da *Euronext Clearing* a tal fine ed entro i termini specificati da quest'ultima.

2. Allo stesso scopo, *Euronext Clearing* può richiedere al *Partecipante Diretto* di fornire informazioni e documenti e qualsiasi altra evidenza scritta relativa all'attività di clearing, entro i termini specificati da *Euronext Clearing*.
3. In base alle risultanze delle richieste menzionate ai precedenti paragrafi, *Euronext Clearing* si riserva il diritto di adottare, premesso il rispetto delle relative condizioni, le misure previste all'Articolo B.4.1.1 ovvero una decisione di sospensione da uno o più *Comparti* del *Sistema* ai sensi dell'Articolo B.2.2.2, comma 3.

Articolo B.2.2.1-ter Esenzioni

1. Le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.1-bis si applicano a tutti i *Partecipanti al Sistema*, ad eccezione delle Banche Centrali dell'Unione europea, del Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano e dei *Partecipanti* nei confronti dei quali siano state adottate le misure di cui all'Articolo B.2.2.1. comma 6.

Articolo B.2.2.2 Sospensione

1. *Euronext Clearing* sospende dal *Sistema* o dal *Comparto*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* interessata:
 - a) il *Partecipante*, nel caso in cui *Euronext Clearing* abbia avuto notizia di suo grave inadempimento nei confronti di un altro sistema di garanzia e/o di liquidazione;
 - b) il *Partecipante Diretto*, nel caso di perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 8, ovvero di perdita di efficacia dell'accordo con un *Agente di Regolamento*, per qualsiasi causa, a meno che, in via d'eccezione, gli obblighi del predetto *Partecipante Diretto* nei confronti di *Euronext Clearing* siano di fatto comunque rispettati. A tal fine *Euronext Clearing* verifica la possibilità di trasferire ad altro liquidatore le operazioni di pertinenza del *Partecipante* e le eventuali disponibilità da questi costituite presso l'*Agente di Regolamento* insolvente.

2. *Euronext Clearing* sospende dal *Comparto* il *Cliente Negoziatore*, ammesso ai *Mercati italiani* dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
- a) nel caso di richiesta di sospensione del medesimo da parte del *Partecipante Generale*, secondo quanto previsto all'Articolo B.2.3.3, comma 1;
 - b) qualora, per qualsiasi motivo, sia venuto meno o comunque divenuto inefficace l'accordo con il *Partecipante Generale* di cui all'Articolo B.2.3.1, senza che un altro *Partecipante Generale* abbia trasmesso un nuovo accordo con il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* in tempo utile perché *Euronext Clearing* possa averne verificato l'idoneità ai fini del *Sistema*;
 - c) quando sia stato sospeso il *Partecipante Generale* di cui si avvale.
3. *Euronext Clearing* può sospendere dal *Sistema* o dal *Comparto* o da una qualifica di adesione all'interno di un *Comparto* il *Partecipante al Sistema*, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
- a) in caso di sospensione del *Partecipante* dalle negoziazioni su un *Mercato*;
 - b) in caso di emanazione nei confronti del *Partecipante* dei provvedimenti ingiuntivi di cui agli artt. 51 e 52 del *T.U.F.* o di quelli equivalenti emanati dalla Autorità di vigilanza competente;
 - c) qualora il *Partecipante* non fornisca le informazioni o i documenti richiesti ai sensi dell'Articolo B.2.1.5, comma 4, lettera c) e lettera e) o le informazioni richieste ai sensi dell'Articolo B.2.2.1-bis, commi 1 e 2;
 - d) in caso di grave violazione delle disposizioni di *Euronext Clearing*;
 - e) nel caso di cui all'Articolo B.2.2.1, comma 4.

4. La durata massima della sospensione è di 120 giorni di calendario e decorre dalla comunicazione a mezzo e-mail o telefax di cui al comma 5.
5. L'atto di sospensione è comunicato a mezzo e-mail o telefax, confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante al Sistema* e, qualora questi sia un *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

Articolo B.2.2.3 Effetti della sospensione

1. Relativamente al *Sistema* o al *Comparto*, dal momento della sospensione *Euronext Clearing* non registra ulteriori modifiche delle *Posizioni* del *Partecipante* sospeso; tuttavia può consentire modifiche delle *Posizioni* in essere relative ai *Comparti Derivati* per effetto dell'esercizio di opzioni oppure attraverso i trasferimenti di cui all'Articolo B.3.1.5 finalizzati alla diminuzione dell'esposizione di rischio del *Partecipante* sospeso.
2. Anche durante il periodo di sospensione, i *Partecipanti Generali* e i *Partecipanti Individuali* sono tenuti ad adempiere nei confronti di *Euronext Clearing*, e i *Clients Negoziatori* nei confronti dei *Partecipanti Generali*, alle obbligazioni derivanti dall'adesione al *Sistema* e al *Comparto*, secondo quanto previsto dagli atti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3.
3. In relazione a quanto previsto al comma 2, contestualmente al provvedimento di sospensione e/o durante il periodo di sospensione, *Euronext Clearing* può fissare misure di contenimento dei rischi, inclusa la richiesta di *Margini* maggiorati.
4. La sospensione non può essere revocata fino a quando non siano venuti meno i motivi che l'hanno determinata.

Articolo B.2.2.4 Esclusione

1. *Euronext Clearing* esclude il *Partecipante* dal *Sistema* – con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo – dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:

- a) fatto salvo il caso di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori, nel caso di revoca, da parte dell'Autorità competente, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o di adozione di provvedimenti equivalenti in caso di operatività in regime di mutuo riconoscimento o comunque per il venir meno della legittimazione all'esercizio dell'attività stessa;
 - b) nel caso di inadempimento ai sensi dell'Articolo B.6.1.1.
2. *Euronext Clearing* esclude altresì dal *Sistema* o dal *Comparto* - con valore di recesso senza preavviso da ogni rapporto contrattuale con lo stesso instaurato al riguardo - dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*:
- a) il *Partecipante Diretto* qualora abbia perduto i requisiti patrimoniali di cui all'Articolo B.2.1.2, commi 11, 2, 3, 4 e 5 e non li abbia ripristinati secondo quanto previsto dall'Articolo B.2.2.1 commi 1 e 2 e fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'Articolo B.2.2.1 con riferimento al *Comparto Obbligazionario* o non abbia ottemperato alle misure di contenimento dei rischi fissate ai sensi dell'Articolo B.2.2.1, comma 4, e dell'Articolo B.2.2.3, comma 3 o qualora non abbia provveduto ad inviare a *Euronext Clearing* la dichiarazione relativa al *Patrimonio di Vigilanza* oltre 180 giorni di calendario decorrenti dal termine di invio specificato negli Allegati alle Istruzioni;
 - b) il *Partecipante* qualora, alla data di scadenza del periodo di sospensione di cui all'Articolo B.2.2.2, non siano venute meno le cause che l'hanno determinata;
 - c) il *Partecipante* che eserciti il diritto di recesso ai sensi dell'Articolo B.4.2.4, qualora non proceda alla chiusura o trasferimento delle *Posizioni* nei termini previsti;
 - d) il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani* qualora sia escluso il *Partecipante Generale* di cui si avvale;
 - e) il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani* qualora sia escluso dalle negoziazioni su un *Mercato* relativo al *Comparto* al quale aderisce.

3. *Euronext Clearing* può altresì escludere dal *Sistema* o dal *Comparto* - con gli stessi effetti di cui al comma 2, dandone comunicazione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione* - il *Partecipante Diretto* che sia stato escluso delle negoziazioni su un *Mercato*.
4. L'atto di esclusione è comunicato, a mezzo **e-mail** o telefax confermato da raccomandata A.R., al *Partecipante* e, qualora questi sia un *Cliente Negoziatore*, anche al *Partecipante Generale* di cui si avvale.

Articolo B.2.2.5 Effetti dell'esclusione

1. Nel caso di esclusione di un *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1.
2. Nel caso di esclusione di un *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera a), il *Partecipante Generale* è tenuto a chiudere le *Posizioni* riconducibili al *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*, informando *Euronext Clearing* delle azioni intraprese a tal fine.
3. Nel caso di esclusione di un *Partecipante* al *Sistema* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni della procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1 e all'Articolo B.6.2.2.
4. L'esclusione di un *Partecipante Diretto* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, commi 2, lettere a) e b) e 3, ha efficacia dalla data in cui il *Partecipante* escluso non avrà più *Posizioni* registrate sui conti di cui all'Articolo B.3.1.2. Sino a tale data al *Partecipante* escluso si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.
5. L'esclusione di un *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* dal *Sistema* o dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettere b) ed e), ha efficacia dalla data in cui il *Cliente Negoziatore* escluso non avrà più *Posizioni* registrate nei conti terzi del *Partecipante Generale* ad esso eventualmente riconducibili. Sino a tale data, a detti contratti si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3.

6. Nel caso di esclusione di un *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, comma 2, lettera d), le sue *Posizioni* sono regolate, a seconda dei motivi di esclusione del *Partecipante Generale*, ai sensi dei commi 1, 3 o 4.
7. Al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, *Euronext Clearing* provvede alla chiusura dei conti del *Partecipante* escluso e determina, in caso di esclusione di un *Partecipante Diretto*, le eventuali perdite subite e le spese sostenute per l'intervento, imputandole secondo le modalità previste all'Articolo B.6.2.3, e provvedendo a restituire l'eventuale importo eccedente all'avente diritto.
8. Le eventuali perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* al termine delle procedure di cui ai commi precedenti, sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso che utilizza per la copertura i *Margini* costituiti presso di sé dal *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* escluso.
9. *Euronext Clearing*, nel dare esecuzione alle richieste di trasferimento di cui ai commi precedenti da parte dei *Partecipanti Diretti*, non è tenuta ad alcun onere ma solo ad acquisire l'assenso del *Partecipante* nei conti del quale sono trasferite le *Posizioni*.

Articolo B.2.2.6 Recesso

1. I *Partecipanti* possono esercitare il diritto di recesso dall'adesione o ad uno o più *Comparti* o da una qualifica di adesione nell'ambito di un *Comparto*, in qualunque momento – a mezzo raccomandata A.R. anticipata via e-mail o telefax – che deve pervenire a *Euronext Clearing*, a pena di nullità, con un preavviso non inferiore a 30 giorni di calendario, salvo diverso accordo con *Euronext Clearing*.
2. In caso di modifica delle Condizioni Generali di fornitura dei servizi e degli altri documenti di cui all'Articolo A.1.1.2, comma 3, i *Partecipanti* al *Sistema* possono esercitare il diritto di recesso entro il termine indicato nella comunicazione con la quale *Euronext Clearing* ha dato notizia di dette modifiche. Il termine assegnato non potrà essere comunque inferiore a 10 (dieci) giorni di calendario. Per le modifiche adottate in casi di urgenza, a seguito di provvedimenti emanati dalle Autorità competenti ovvero per motivate ragioni tecnico-operative, il recesso può essere

comunicato entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello nel quale la modifica avrà effetto.

3. Il recesso dall'adesione produce effetto, rispetto a ciascun *Comparto* o da una qualifica di adesione nell'ambito di un *Comparto*, dalla data di scadenza delle *Posizioni* ancora in essere al momento della scadenza del periodo di preavviso.
4. Alla scadenza del periodo di preavviso di cui al comma 1, al *Partecipante* si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3, commi 1, 2 e 3.
5. Ove, a seguito del recesso dai *Comparti*, il *Partecipante* non risulti essere più aderente ad alcun *Comparto* si intende contestualmente cessata l'adesione al *Sistema*.
6. *Euronext Clearing* comunica immediatamente l'avvenuto recesso dall'adesione al *Comparto* o da una qualifica di adesione nell'ambito di un *Comparto*, o al *Sistema* alla *Società di Gestione* e, in caso di recesso di un *Partecipante Generale*, anche ai *Clienti Negoziatori* che di esso si avvalgono.
7. In caso di recesso di un *Partecipante Generale*, questi è tenuto a darne comunicazione ai *Clienti Negoziatori* che di esso si avvalgono. In caso di recesso di un *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* dall'adesione, questi deve darne comunicazione al *Partecipante Generale* di cui si avvale. Dette comunicazioni devono essere inviate contestualmente a quelle di cui al comma 1.

Articolo B.2.2.7 Modificazione della qualifica di adesione

1. I *Partecipanti* possono modificare la qualifica della propria adesione a ciascun *Comparto* esercitando preventivo recesso ai sensi dell'Articolo B.2.2.6, comma 1, e provvedendo contestualmente agli adempimenti di cui all'Articolo B.2.1.3.

CAPO B.2.3 Rapporti tra Partecipanti Generali e Clienti Negoziatori

Articolo B.2.3.1 Accordo Partecipante Generale – Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani dall’adesione

1. I *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati italiani* sottoscrivono con un *Partecipante Generale* un accordo conforme ad apposito schema predisposto da *Euronext Clearing*, e dal quale risulta la struttura dei conti applicata a ciascun *Cliente Negoziatore*.
2. Il *Partecipante Generale* di cui il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* si avvale può essere anche diverso per ciascun *Comparto* inoltre, qualora l’attività di negoziazione del *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* sia svolta da *Unità Organizzative* diverse, *Euronext Clearing* si riserva di consentire che i *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati italiani* si avvalgano, anche per il medesimo *Comparto*, di *Partecipanti Generali* diversi per le diverse *Unità Organizzative*.
3. Gli accordi di cui ai commi precedenti devono pervenire a *Euronext Clearing*, per le verifiche di sua competenza, con un preavviso non inferiore a cinque *giorni di Euronext Clearing aperta*, salvo diverso termine concordato con *Euronext Clearing* stessa.

Articolo B.2.3.1-bis Accordo Partecipante Generale - Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext

1. I *Partecipanti Generali* che compensano operazioni per conto di *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati Legacy Euronext* sottoscrivono un accordo, ai fini della compensazione delle operazioni realizzate su un *Mercato* che includa, sotto la responsabilità del *Partecipante Generale* le clausole minimali stabilite da *Euronext Clearing* e disponibili sul sito web di quest’ultima e dal quale risulta la struttura dei conti applicata a tale *Cliente Negoziatore*. *Euronext Clearing* è sollevata da qualsiasi responsabilità per ogni eventuale danno derivante da tale accordo.
2. Le clausole minimali di cui al comma 1 possono consentire al *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext* di

avvalersi di diversi *Partecipanti Generali* per ciascun *Comparto* e, qualora l'attività di negoziazione di tale *Cliente Negoziatore* sia svolta da *Unità Organizzative* diverse, di avvalersi, anche per il medesimo *Comparto*, di diversi *Partecipanti Generali* per le diverse *Unità Organizzative*.

3. Il *Partecipante Generale* fornisce tempestivamente ad *Euronext Clearing* la conferma della firma degli accordi di cui ai paragrafi precedenti.

Articolo B.2.3.2 Regolamento delle Posizioni relative al Cliente Negoziatore

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* e il *Cliente Negoziatore* prevede tra l'altro che il primo provveda anche al regolamento finale delle *Posizioni* del *Cliente Negoziatore* ad esso trasferite in virtù di quanto previsto all'Articolo B.1.1.1, comma 1.

Articolo B.2.3.3 Sospensione su richiesta del *Partecipante Generale* del Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Italiani

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* ed il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*, di cui all'Articolo B.2.3.1 prevede la sospensione dall'adesione al/i *Comparto/i* - in qualsiasi momento e per la durata massima di 20 giorni di calendario - del *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*, da parte di *Euronext Clearing*, su semplice richiesta e con l'esclusiva responsabilità del *Partecipante Generale*. *Euronext Clearing* non ha alcun obbligo o diritto di verificare l'opportunità o la conformità di tale richiesta alle intese contrattuali esistenti tra il *Partecipante Generale* e il *Cliente Negoziatore*. *Euronext Clearing* dà immediata notizia di tale sospensione alla *Società di Gestione*. Il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* sospeso continua a essere tenuto a regolare con il *Partecipante Generale* gli importi dovuti a titolo di *Margini* o ad altro titolo.
2. Nel caso di cui al comma 1, e negli altri casi di sospensione ai sensi dell'Articolo B.2.2.2 il *Partecipante Generale* continua a rimanere obbligato nei confronti di *Euronext Clearing* per tutte le *Posizioni* riconducibili al *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*; sono fatte salve le possibilità di cui all'Articolo B.2.2.3.

3. Decorso il termine massimo di sospensione di cui al comma 1, il *Partecipante* sospeso è riammesso ad operare nel *Comparto* nella sua qualità di *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani*, salvo che nel frattempo sia stato esercitato il diritto di recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 e sia trascorso il termine di preavviso di cui all'Articolo B.2.3.4, comma 1, senza che sia stato trasmesso a *Euronext Clearing*, altro accordo, secondo le modalità e nei termini di cui all'Articolo B.2.3.1. *Euronext Clearing* comunica immediatamente l'avvenuta riammissione a Banca d'Italia, Consob e alla *Società di Gestione*.

Articolo B.2.3.3-bis Richiesta di interruzione della registrazione di Posizioni riferibili al Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext

1. L'accordo tra il *Partecipante Generale* ed il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext*, di cui all'Articolo B.2.3.1-bis prevede che il *Partecipante Generale* abbia facoltà di richiedere ad *Euronext Clearing*, in qualsiasi momento e senza giustificazioni, di interrompere ogni attività riferibile al *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Euronext Legacy*, prevenendo la registrazione nel *Sistema* di nuove *Posizioni* ovvero la modifica di *Posizioni* esistenti riconducibili a tale *Cliente Negoziatore*.
2. *Euronext Clearing* dà seguito alla richiesta senza ritardo e ne fornisce immediata notizia alla *Società di Gestione*.
3. Il *Partecipante Generale* continua a rimanere obbligato nei confronti di *Euronext Clearing* per tutte le *Posizioni* riconducibili al *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati Legacy Euronext*, secondo le circostanze indicate nell'accordo stipulato ai sensi dell'Articolo B.2.3.1-bis;

Articolo B.2.3.4 Recesso dall'accordo

1. Il recesso dall'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1 e all'Articolo B.2.3.1-bis deve essere comunicato dal *Partecipante* che recede all'altro contraente e contestualmente a *Euronext Clearing* e alla *Società di Gestione* con un preavviso minimo di 15 giorni di calendario. Sono fatti salvi i casi di sospensione del *Partecipante Generale* e di inadempimento nei suoi confronti del *Cliente*

Negoziatore, nei quali casi il recesso si può esercitare senza preavviso. In ogni caso, ai fini del comma 3, e dell'Articolo B.2.3.3, comma 3, il termine decorre dalla data di ricezione, da parte di *Euronext Clearing*, della comunicazione del recesso.

2. Il termine di cui al comma 1, può essere abbreviato per concorde volontà espressa dai *Partecipanti* interessati e con l'assenso di *Euronext Clearing* con riferimento all'accordo di cui all'Articolo B.2.3.1. In caso di stipula di un nuovo accordo tra il *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* ed altro *Partecipante Generale*, *Euronext Clearing* comunicherà la data a partire dalla quale detto nuovo accordo avrà per essa effetto, restando inteso che esigenze di regolarizzazione o prova dei connessi rapporti possono rendere necessaria la sospensione del *Cliente Negoziatore ammesso ai Mercati italiani* dal *Comparto* ai sensi dell'Articolo B.2.2.2, comma 2, lettera b). Di tale eventuale sospensione *Euronext Clearing* darà tempestiva notizia alla *Società di Gestione*.
3. Al recesso di cui al comma 1 si applica – anche qualora non intervenga la sospensione - quanto previsto nell'Articolo B.2.3.3, comma 2, con riferimento alle *Posizioni* registrate alla data di scadenza del periodo di preavviso del recesso stesso, salvo che al nuovo *Partecipante Generale*, per accordo tra i *Partecipanti* interessati, non vengano trasferite le *Posizioni* e le garanzie, ove ciò sia tecnicamente possibile.
4. In caso di sostituzione da parte di un *Cliente Negoziatore* del *Partecipante Generale* con altro *Partecipante Generale*, i trasferimenti delle relative *Posizioni* e garanzie sono effettuati da *Euronext Clearing* con il consenso di tutti i *Partecipanti* interessati, contrattualmente espresso, se e nei limiti temporali compatibili con le regole che disciplinano la liquidazione finale dei contratti ed i relativi adempimenti preliminari.

CAPO B.2.4 Rapporti con i Clienti

Articolo B.2.4.1 Accordi di portabilità per Strutture di Conto Individuale Segregato (ISA)

1. Il *Partecipante Diretto*, al momento di apertura di una *Struttura di Conto Individuale Segregato*, sottoscrive con i *Clienti* un accordo adottando le clausole minimali predisposte da *Euronext Clearing* e

disponibili sul suo sito Internet, concernente il trasferimento delle *Posizioni* e delle *Garanzie* del *Cliente* in caso di procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1 nei confronti del *Partecipante Diretto*.

2. Ove il *Cliente* individui anteriormente al verificarsi di un evento di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, un *Partecipante Diretto* cui trasferire le *Posizioni* e le *Garanzie* registrate in una *Struttura di Conto Individuale Segregato*, Il *Partecipante Designato* sottoscrive un apposito accordo con il *Cliente* ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni* e delle *Garanzie*. Laddove le *Posizioni* registrate dal *Cliente* per conto proprio siano distinte da quelle effettuate per conto terzi, l'accordo di portabilità dovrà indicare se tale distinzione debba essere mantenuta anche presso il *Partecipante Designato*.
3. Per i *Clienti Negoziatori* le pattuizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ricomprese nell'accordo *Partecipante Generale-Cliente Negoziatore*, di cui al precedente Capo B.2.3, Articoli B.2.3.1 e B.2.3.1-bis.
4. Nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* nel momento in cui si verifica un evento di inadempimento del *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.6.1.1., comma 1 il *Cliente* ha la facoltà di sottoscrivere, entro quattro ore dall'evento di inadempimento, l'accordo di cui al comma 2 con il *Partecipante Designato* ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni* e delle *Garanzie*. Tale termine può essere modificato da *Euronext Clearing* tenuto conto delle circostanze, tramite specifica comunicazione.
5. Il *Partecipante Designato* fornisce tempestivamente a *Euronext Clearing* la conferma della firma degli accordi di cui ai commi 2, 3 e 4, sulla base di un apposito modulo predisposto da *Euronext Clearing*, che include evidenza separata dei dati identificativi dei *Clienti*. L'eventuale recesso dai suddetti accordi deve essere tempestivamente comunicato dal *Partecipante Diretto* ad *Euronext Clearing*. Fino alla ricezione della comunicazione del recesso, *Euronext Clearing* opera sulla base degli accordi ricevuti.

Articolo B.2.4.2 Accordi di portabilità per GOSA Indiretto

1. Ove i *Clienti Indiretti* abbiano richiesto negli accordi di *Compensazione Indiretta* di registrare le proprie *Posizioni* e *Garanzie* in un *GOSA Indiretto* di cui all'Articolo B.3.0.1, comma 6, lettera b), il *Partecipante Diretto* può sottoscrivere con i *Clienti* un accordo relativo al trasferimento delle *Posizioni* e delle *Garanzie* dei *Clienti Indiretti* registrate su tale conto in caso di procedura di inadempimento di cui all'Articolo B.6.2.1, a condizione che il *Partecipante Diretto* fornisca o abbia fornito a *Euronext Clearing* i dati identificativi dei propri *Clienti*.
2. Ove i *Clienti* individuino, anteriormente al verificarsi di un evento di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, un *Partecipante Designato* cui trasferire le *Posizioni* e le *Garanzie* dei *Clienti Indiretti* registrate nel, il *GOSA per Clienti Indiretti*, il suddetto *Partecipante Designato* sottoscrive un apposito accordo con i *Clienti* ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni* e delle *Garanzie*. Il recesso dall'accordo tra *Clienti* e *Partecipante Designato* deve essere comunicato a *Euronext Clearing* tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso, *Euronext Clearing* opera sulla base degli accordi ricevuti.
3. Nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* al momento in cui si verifica un evento di inadempimento del *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.6.1.1, comma 1, i *Clienti* hanno la facoltà di sottoscrivere l'accordo di cui al comma 2 con il *Partecipante Designato* entro i termini indicati all'Articolo B.2.4.1 comma 3, ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni* e delle *Garanzie* dei *Clienti Indiretti*.
4. Il *Partecipante Designato* fornisce tempestivamente ad *Euronext Clearing* la conferma della firma degli accordi di cui ai commi 1, 2 e 3 sulla base di un apposito modello predisposto da *Euronext Clearing*, che include evidenza separata dei dati identificativi dei *Clienti*. L'eventuale recesso dai suddetti accordi deve essere tempestivamente comunicato dal *Partecipante Diretto* ad *Euronext Clearing*.

CAPO B.2.5 Accordi di portabilità per strutture di Conto Terzi Omnibus e NOSA Indiretto

Articolo B.2.5.1 Accordi di portabilità per Strutture di Conto Omnibus Segregato e NOSA Indiretto Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto

1. Ove i Clienti di una *Struttura GOSA* o di una *Struttura NOSA* chiedano al *Partecipante Diretto* anteriormente al verificarsi di un evento di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1 di beneficiare, del trasferimento delle *Posizioni* e *Garanzie* ad un *Partecipante Designato*, il *Partecipante Diretto* sottoscrive con un *Partecipante Designato* un accordo redatto sulla base delle clausole minimali predisposte da *Euronext Clearing* ai fini di disciplinare la portabilità delle *Posizioni* e delle *Garanzie*, limitatamente ad aspetti di suo interesse e dal quale risulta:
 - a. l'acquisizione da parte del *Partecipante Diretto* della richiesta di cui sopra;
 - b. l'accettazione da parte del *Partecipante Designato* del trasferimento delle *Posizioni* e *Garanzie* registrate *GOSA* o *NOSA* del *Partecipante Diretto* e la conferma di avere instaurato con clienti di tale *GOSA* o *NOSA* un accordo in base al quale si è impegnato in questo senso. Per i *Clienti Negoziatori ammessi ai Mercati italiani* il *Partecipante Designato* dovrà altresì trasmettere l'accordo di cui al precedente Capo 2.3.
2. Il *Partecipante Designato* fornisce ad *Euronext Clearing* conferma della firma dell'accordo di cui al comma precedente con le modalità indicate nel successivo comma 3. Il recesso da tale accordo deve essere comunicato dal *Partecipante Diretto* a *Euronext Clearing* tempestivamente; fino a ricezione della comunicazione del recesso *Euronext Clearing* opera sulla base dell'accordo ricevuto.
3. Nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* al momento in cui si verifica un evento di inadempimento del *Partecipante Diretto* ai sensi dell'Articolo B.6.1.1, comma 1, i *Clienti* di una struttura *GOSA* o *NOSA* hanno la facoltà di sottoscrivere

l'accordo di cui al comma precedente con un *Partecipante Designato* entro 4 ore dall'evento di inadempimento. Tale termine può essere modificato da *Euronext Clearing* tenuto conto delle circostanze, tramite *specificata comunicazione*.

Il *Partecipante Designato* fornisce tempestivamente ad *Euronext Clearing* la conferma della firma degli accordi di cui al comma 1 e al comma precedente, sulla base di un apposito modulo predisposto da *Euronext Clearing*, che include evidenza separata dei dati identificativi dei *Clients*.

Il *Partecipante Designato* è altresì tenuto a fornire a *Euronext Clearing* evidenza circa l'imputabilità delle *Posizioni* oggetto di trasferimento a tutti i *Clients* della relativa struttura NOSA o GOSA.

4. Le disposizioni sugli accordi di portabilità di cui al presente articolo applicabili alle strutture NOSA si applicano anche alle strutture NOSA per *Clients Indiretti* di cui all'Articolo B.3.0.1, comma 6, lettera a).

PARTE B.3 Clearing

Capo B.3.0 Strutture di Conto

Articolo B.3.0.1 Struttura di Conto

1. *Euronext Clearing* apre una *Struttura di Conto* a nome di ciascun *Partecipante Diretto*, secondo le istruzioni del *Partecipante Diretto*, in conformità con il presente *Regolamento*.
2. Ciascuna *Struttura di Conto* sarà composta da almeno uno dei seguenti conti *Propri* o *Terzi*, come definiti all'Articolo A.1.1.1:
 - a. *Conto Posizioni*
 - b. *Conto Margini*
 - c. *Conto Garanzie*
 - d. *Conto di Regolamento*
3. *Euronext Clearing* apre, su richiesta del *Partecipante Diretto*, le seguenti *Strutture di Conto Terzi*, come definite all'Articolo A.1.1.1:
 - *Struttura di Conto Individuale Segregato (ISA)*, che include uno o più *Conti Terzi Posizioni*, un *Conto Terzi Margini* e un *Conto Terzi di Garanzia* appartenenti esclusivamente a un singolo *Cliente* individuale.
 - *Struttura di Conto Omnibus Segregato Lordo (GOSA)*, che include più *Conti Terzi Posizioni*, più *Conti Terzi Margini* e un *Conto Terzi Omnibus Garanzie*. I *Margini* dovuti sono calcolati separatamente per ciascun *Conto Margini*.
 - *Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto (NOSA)*, che include più *Conti Terzi Posizioni*, un *Conto Terzi Margini* e un *Conto Terzi Omnibus Garanzie*. I *Margini* dovuti sono calcolati in un unico *Conto Margini*, sulle *Posizioni dei Clienti* totali.

In relazione ai Comparti BITA, le Strutture NOSA possono essere aperte esclusivamente con un unico Conto Terzi Posizioni.

4. Nei casi di cui al precedente comma 3, le *Posizioni* derivanti da operazioni concluse dai *Clients* per proprio conto possono essere distinte dalle *Posizioni* derivanti da operazioni concluse dai *Clients* per conto dei loro clienti.
5. Il *Partecipante Diretto* può richiedere ad *Euronext Clearing* l'apertura di una o più *Strutture di Conto Individuale Segregato* e *Strutture di Conto Omnibus Segregato* per conto dei propri *Clients*.
6. In aggiunta ai conti di cui ai commi precedenti, limitatamente ai *Comparti Derivati*, il *Partecipante Diretto* che agisce come intermediario per la *Compensazione Indiretta* può richiedere ad *Euronext Clearing* l'apertura delle seguenti *Strutture di Conto* per *Clients Indiretti*:
 - a. una *Struttura di Conto Omnibus Segregato Netto*, per le *Posizioni* dei *Clients Indiretti* del *Partecipante Diretto*, laddove i *Clients Indiretti* si riferiscono a *Clients* diversi, e che consente di distinguere le *Posizioni* dei *Clients Indiretti* da quelle degli altri *Clients* tramite la registrazione delle stesse presso appositi conti;
 - b. una *Struttura di Conto Omnibus Segregato Lordo*, per le *Posizioni* dei *Clients Indiretti* di ciascun *Cliente* del *Partecipante Diretto*, che consente di distinguere le *Posizioni* di ciascun *Cliente Indiretto* da quelle degli altri *Clients Indiretti* tramite la registrazione delle stesse presso appositi conti.
7. Ai fini dell'apertura delle *Strutture di Conto per Clients Indiretti* di cui al comma 6, il *Partecipante Diretto* assicura che i *Clients* siano un ente creditizio, un'impresa di investimento autorizzata ovvero un ente creditizio o un'impresa di investimento equivalenti di un paese terzo. A tal proposito, il *Partecipante Diretto* fornisce ad *Euronext Clearing* apposita attestazione.
8. Con riferimento alle *Strutture di Conto Omnibus Segregato Lordo* per *Clients Indiretti* di cui al comma 6, il *Partecipante Diretto* fornisce ad *Euronext Clearing* tutte le informazioni necessarie per identificare le *Posizioni* detenute per conto di ciascun *Cliente Indiretto* da ciascun *Cliente* almeno su base giornaliera ed in ogni caso non appena esse siano disponibili al fine della registrazione delle stesse presso gli appositi conti.

PARTE B.3 Clearing

CAPO B.3.1 Registrazione delle operazioni e compensazione delle Posizioni

Articolo B.3.1.1 Effetti delle operazioni concluse

1. Con l'Ordine di trasferimento di cui agli Articoli B.1.1.1 e B.1.1.2:
 - a) *Euronext Clearing* assume nei confronti del *Partecipante Diretto* che ha effettuato l'operazione, la *Posizione* attiva e o passiva, della controparte di *Mercato* di questi;
 - d) *Euronext Clearing* assume nei confronti del *Partecipante Speciale* la *Posizione*, attiva o passiva, assunta dal *Partecipante* al *Sistema* nei confronti della propria controparte di *Mercato* che sia aderente al sistema di garanzia gestito dal *Partecipante Speciale*;
2. In virtù dell'adesione al *Sistema*, ciascun *Partecipante* non può pretendere dalla controparte di mercato l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti con essa stipulati nel *Mercato*, ai quali si applica il comma 1, né può opporre a *Euronext Clearing* le eccezioni relative ai rapporti con detta controparte, né qualsiasi altra eccezione derivante da contratti stipulati nel *Mercato* da soggetti per i quali operano i meccanismi di trasferimento di cui al comma 1.
3. Le cause di invalidità e di inefficacia delle operazioni effettuate nel *Mercato* e le connesse azioni risarcitorie e restitutorie possono essere fatte valere solo tra le controparti di mercato.

Articolo B.3.1.2 Registrazione delle Posizioni

1. Contestualmente all'interposizione della CCP, *Euronext Clearing* registra le *Posizioni* a nome del *Partecipante Diretto* nei seguenti *Conti Posizioni*:

- i) un *Conto Proprio Posizioni*, in caso di *Posizioni* derivanti da un'operazione effettuata dal *Partecipante Diretto* per proprio conto;
 - ii) un *Conto Terzi Posizioni*, in caso di *Posizioni* derivanti da un'operazione effettuata per conto di un Cliente.
2. Il *Partecipante Diretto* può richiedere ad *Euronext Clearing* di aprire a proprio nome più *Conti Posizioni* aggiuntivi, nel rispetto delle regole di funzionamento del Sistema.
 3. Un *Partecipante Diretto* può richiedere la registrazione di *Posizioni* relative all'attività di negoziazione propria o di terzi in qualità di *Liquidity Provider*, in appositi *Conti Posizioni*, alle condizioni stabilite nelle *Istruzioni*.
 4. Le *Posizioni* sono registrate tra i vari *Conti Posizioni del Partecipante Diretto* in base alle disposizioni contenute nelle *Istruzioni*, applicabili a seconda dello specifico *Comparto*.

Articolo B.3.1.3 Compensazione

1. Le *Posizioni*, al momento della registrazione in ciascuno dei conti di cui all'Articolo B.3.1.2, si compensano con le *Posizioni* già registrate nello stesso conto, o all'interno dello stesso sottoconto, ed aventi le stesse caratteristiche.

Articolo B.3.1.4 Operazioni relative ai conti terzi

1. *Euronext Clearing* non è tenuta ad alcuna verifica circa i poteri del *Partecipante* in ordine ad operazioni che interessino i conti "terzi" ad esso intestati.
2. La registrazione nei conti "terzi" non determina alcun rapporto giuridico tra *Euronext Clearing* e soggetti diversi dal *Partecipante* al quale detti conti sono intestati.

Articolo B.3.1.5 Trasferimento di Posizioni

1. L'esecuzione di *Ordini di trasferimento* tra *Partecipanti* o tra conti dello stesso *Partecipante* di *Posizioni* dei *Comparti Derivati* già registrate nel *Sistema* è possibile, con il consenso del destinatario, nei giorni, ai prezzi e secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. Il trasferimento di *Posizioni* dei *Comparti Cash* e del *Comparto Euronext Equity* è effettuata nei limiti e secondo le modalità previsti nelle *Istruzioni*.
3. La registrazione degli *Ordini di trasferimento* eseguita da *Euronext Clearing* ai sensi dei commi precedenti produce gli effetti di cui all'Articolo B.3.1.1.

Articolo B.3.1.6 Operazioni di rettifica

1. In occasione di operazioni societarie, o comunque di carattere generale, che hanno impatto sulle *Posizioni* - quali, inter alia, operazioni sul capitale, distribuzioni di dividendi, offerte pubbliche di acquisto totalitarie - *Euronext Clearing* provvede alle necessarie rettifiche secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*.

Articolo B.3.1.7 Gestione degli errori

1. Su richiesta e sotto la responsabilità della *Società di Gestione*, e comunque in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2001 n. 210, *Euronext Clearing* esegue gli *Ordini di trasferimento* trasmessi nell'ambito di procedure di gestione degli errori con gli effetti di cui all'Articolo B.3.1.1.

PARTE B.4 Sistema di Garanzia

Capo B.4.1 Margini

Articolo B.4.1.0 Conto Margini

1. Ciascun *Conto Posizioni* di cui all'Articolo B.3.1.2 è collegato a un *Conto Margini* aperto in nome del *Partecipante Diretto*.

2. I *Conti Margini* sono utilizzati ai fini del calcolo dei *Margini* dovuti dal *Partecipante Diretto*, sulla base delle *Posizioni* registrate nei relativi *Conti Posizioni del Partecipante Diretto*. *Euronext Clearing* calcolerà i *Margini* Iniziali secondo i principi descritti all'Articolo B.4.1.1, comma 1.
3. Ciascun *Partecipante Diretto* richiede ad *Euronext Clearing* di aprire a suo nome almeno:
 - (i) un *Conto Proprio Margini* nella *Struttura di Conto Proprio* di tale *Partecipante Diretto*; e
 - (ii) un *Conto Terzi Margini* in ciascuna *Struttura di Conto Terzi* di tale *Partecipante Diretto*.

Il *Partecipante Diretto* può richiedere ad *Euronext Clearing* di aprire a suo nome tutti i *Conti Margini* aggiuntivi necessari.
4. Un *Conto Terzi Margini* può essere collegato ad uno o più *Conti Terzi Posizioni* a seconda della *Struttura di Conto Terzi* del relativo *Partecipante Diretto*, in conformità all'Articolo B.3.0.1.

Articolo B.4.1.1 Margini iniziali

1. *Euronext Clearing* calcola i *Margini* dovuti dai *Partecipanti Diretti* a *Livello di Conto Margini*.
2. I *Margini Iniziali* dovuti a *Euronext Clearing* sono calcolati con metodologie fondate sui seguenti principi:
 - a) ipotizzando variazioni dei fattori di rischio individuate sulla base di analisi statistiche e delle condizioni di mercato e tenendo conto delle correlazioni tra *Strumenti Finanziari* ritenute significative;
 - b) determinando, con un "intervallo di confidenza", l'ammontare della perdita potenziale delle *Posizioni* del *Partecipante Diretto* in un arco temporale prefissato.
3. Le metodologie di cui al comma 2 sono applicate con riferimento ai *Comparti Cash*, al Comparto *Euronext Equity*, *Posizioni* a cui si fa riferimento in ciascun *Conto Margini* di cui all'Articolo B.4.1.0.

4. Il calcolo dei *Margini* è effettuato da *Euronext Clearing* separatamente per ciascun *Comparto* del *Sistema*. Tuttavia *Euronext Clearing* effettua il calcolo congiunto dei *Margini* per le *Posizioni*:
- del *Comparto Obbligazionario e Obbligazionario ICSD*;
 - del *Comparto Azionario BITA e Derivati Azionari*;
- in tale ultimo caso imputando, ove necessario, detti *Margini* al *Comparto* di riferimento sulla base di un criterio di proporzionalità rispetto ai *Margini* determinati separatamente.
5. Il *Partecipante Individuale* ed il *Partecipante Generale*, anche relativamente alle *Posizioni* registrate nei *Conti Terzi Posizioni* possono richiedere quale servizio, anche a solo titolo informativo, che *Euronext Clearing* calcoli i *Margini* anche separatamente per le *Posizioni* dei *Comparti Azionario BITA e Derivati Azionari*. In tal caso il *Partecipante Diretto* specifica contestualmente se intende effettuare il pagamento dell'importo richiesto nell'ambito del regolamento giornaliero sulla base del calcolo dei *Margini* congiunto o separato per ciascun *Comparto*.
6. *Euronext Clearing* - nell'ambito delle procedure di gestione del rischio e secondo modalità non discriminatorie - può differenziare la misura dei *Margini* iniziali applicati ai *Partecipanti*, comunicandolo a Banca d'Italia e Consob.
7. Nell'ambito del *Sistema*, i *Margini Iniziali* sono versati:
- a) a *Euronext Clearing*, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, dai *Partecipanti Generali*, relativamente alle operazioni stipulate per proprio conto e per conto dei propri *Clients*;
 - b) a *Euronext Clearing*, nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, dai *Partecipanti Individuali*, relativamente alle operazioni effettuate per proprio conto e per conto dei propri *Clients*;
 - c) a *Euronext Clearing* nella misura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, dai *Partecipanti Speciali* relativamente alle operazioni effettuate da operatori del *Mercato* che aderiscono ai sistemi di garanzia da essi gestiti.

8. Il pagamento dei *Margini* Iniziali da parte del Partecipante Diretto avviene entro le scadenze menzionate all'Articolo B.5.1.1, comma 5.
9. *Euronext Clearing* richiede ai *Partecipanti Speciali* la costituzione anche di un *Margine* iniziale addizionale determinato sulla base dei *Margini* iniziali calcolati in un periodo di riferimento.

Articolo B.4.1.2 Margini di variazione giornalieri

1. I *Margini* di variazione giornalieri sono determinati da *Euronext Clearing* con frequenza giornaliera e calcolati a fronte di ciascuna delle *Posizioni* in *futures* registrate nei relativi *Conti Posizioni del Partecipante Diretto*, fino all'ultimo giorno di negoziazione del contratto.
2. L'importo dei *Margini* di variazione giornalieri è pari:
 - a) per le *Posizioni* rivenienti dall'operatività della giornata corrente di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di negoziazione;
 - b) per le *Posizioni* rivenienti dall'operatività di precedenti giornate di negoziazione, alla differenza tra il prezzo di regolamento giornaliero della giornata corrente e il prezzo di regolamento giornaliero del giorno lavorativo di *Mercato* precedente.
3. I *Margini* di variazione giornalieri sono corrisposti tra *Euronext Clearing* e i *Partecipanti Diretti*.
4. I *Margini* nella forma di premi applicati alle *Posizioni* in opzione sono corrisposti tra *Euronext Clearing* e i *Partecipanti Diretti*, il giorno di *Euronext Clearing aperta* successivo a quello di negoziazione.
5. Il pagamento dei *Margini* di variazione giornalieri da parte del Partecipante Diretto avverrà entro le scadenze di cui all'Articolo B.5.1.1, comma 5.

Articolo B.4.1.3 Margini aggiuntivi infragiornalieri

1. *Margini* aggiuntivi infragiornalieri possono essere richiesti qualora l'oscillazione dei prezzi degli *Strumenti Finanziari* o la variazione dei fattori di rischio sia tale da incrementare significativamente l'esposizione di rischio di *Euronext Clearing* o in ogni altro caso in cui il *Partecipante Diretto* abbia assunto una posizione di rischio complessivamente considerata elevata da *Euronext Clearing*.
2. L'integrazione dovuta a *Euronext Clearing* a titolo di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri è pari alla differenza, se positiva, tra:
 - a) l'importo complessivo dei *Margini* Iniziali, dei *Margini* di variazione giornalieri, dei *Margini* anche nella forma di premi e del regolamento finale per differenziale calcolati sulle *Posizioni* in essere al momento della loro determinazione e valorizzate ai valori correnti di mercato o, in subordine, tenendo conto di valori teorici, e
 - b) le *Garanzie* allo stesso titolo già costituite al momento della determinazione.
3. Alternativamente *Euronext Clearing* può, in caso di necessità ed urgenza, stabilire l'importo di cui al comma 2, lettera a), in una percentuale dell'importo dei *Margini* iniziali, di cui all'Articolo B.4.1.1, relativi alle *Posizioni* in essere alla fine della precedente giornata lavorativa di *Mercato*.
4. Contestualmente alla richiesta di integrazione è comunicato il termine, comunque non inferiore a trenta minuti, entro il quale deve essere effettuato il versamento in contante o in *Strumenti Finanziari*, ai sensi di quanto previsto al successivo Articolo B.4.3.1.
5. In casi eccezionali, per il *Comparto Azionario BITA*, il *Comparto Euronext Equity* e per i *Comparti Derivati*, *Euronext Clearing* può richiedere alla *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni per il periodo necessario a richiedere i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri.
6. *Euronext Clearing* può stabilire l'obbligo di costituire quotidianamente i *Margini* aggiuntivi infragiornalieri da parte di *Partecipanti Diretti* individuati purché sulla base di criteri di applicazione generale.

Articolo B.4.1.4 Prezzi di regolamento giornaliero

1. I prezzi di regolamento giornaliero, utilizzati da *Euronext Clearing* per il calcolo dei *Margini*, sono determinati secondo le regole del relativo *Mercato* e comunicati a *Euronext Clearing*, secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*.

Articolo B.4.1.5 Calcolo dei Margini

1. I *Margini* calcolati da *Euronext Clearing* e comunicati ai *Partecipanti Diretti* sono validi esclusivamente per i rapporti tra *Euronext Clearing* e i suddetti *Partecipanti Diretti*.
2. I *Margini*, ove richiesti dai *Partecipanti* al *Sistema* ai loro *Clienti*, sono calcolati direttamente dai *Partecipanti* stessi, senza alcun intervento o responsabilità da parte di *Euronext Clearing*.

CAPO B.4.2 Default Fund

Articolo B.4.2.1 Istituzione e contribuzione

1. *Euronext Clearing* istituisce i seguenti distinti *Default Fund*:
 - uno relativo ai *Comparti Euronext Equity, Azionario BITA e Derivati Azionari*,
 - ed uno relativo ai *Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD*.

Tali *Default Fund* sono utilizzabili per la parziale copertura degli oneri derivanti dagli interventi necessari nelle procedure di inadempimento riguardanti i *Partecipanti Diretti* e relativi alle *Posizioni* dei rispettivi *Comparti*.

2. L'ammontare complessivo di ciascun *Default Fund* è determinato periodicamente da *Euronext Clearing* e comunicato secondo le modalità previste all'Articolo A.1.1.4, comma 2.

3. Il *Default Fund* per i *Comparti Euronext Equity, Azionario BITA e Derivati Azionari* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tali *Comparti*. Il *Default Fund* per i *Comparti Obbligazionario, Obbligazionario ICSD* è costituito esclusivamente dai versamenti dei *Partecipanti Diretti* a tali *Comparti*.
4. I versamenti di cui al comma 3 sono costituiti nella misura indicata da *Euronext Clearing* sulla base dei *Margini* iniziali versati, per i rispettivi *Comparti*, dai *Partecipanti Diretti* in un periodo di riferimento. I *Margini* iniziali considerati comprendono anche quelli relativi alle *Posizioni* registrate nei conti "terzi". *Euronext Clearing* stabilisce un livello minimo di contribuzione per *Default Fund*.
5. Le modalità di determinazione, di adeguamento e di costituzione dei versamenti di cui al comma 4 sono indicate nelle *Istruzioni*.
6. L'adeguamento dei versamenti in contante è effettuato nei termini di cui all'Articolo B.5.1.1, comma 5.
7. I *Partecipanti Speciali*, le Banche Centrali dell'Unione Europea ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze non partecipano ai *Default Fund* e pertanto non potrà essere loro richiesto il versamento di risorse a titolo di contributo al *Default Fund* ai sensi dell'Articolo B.4.2.5 e Articolo B.6.2.3 del *Regolamento* in caso di attivazione di una procedura di inadempimento ai sensi del Capo B.6.2.

Articolo B.4.2.2 Utilizzo

1. Ciascun *Default Fund* è utilizzato nei modi e nell'ordine previsti dall'Articolo B.6.2.3.
2. L'utilizzo del *Default Fund* può essere effettuato anche in più soluzioni nel corso della gestione della procedura di inadempimento.

Articolo B.4.2.3 Costituzione di un nuovo Default Fund

1. Laddove, a seguito di un evento di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, le risorse del *Default Fund* siano inferiori al *Valore Minimo del Default Fund*, *Euronext Clearing* richiederà ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente di costituire un nuovo *Default Fund* di un ammontare almeno pari al *Valore Minimo del Default Fund*. La costituzione del nuovo *Default Fund* dovrà essere effettuata dai *Partecipanti* non inadempienti entro il termine indicato nelle Istruzioni.
2. Dopo l'avvenuta costituzione fino al *Valore Minimo del Default Fund* di cui al comma 1, e in ogni caso non oltre 30 *Giorni di Euronext Clearing Aperta* successivi, *Euronext Clearing* provvederà a rideterminare l'importo del nuovo *Default Fund*. A seguito di tale rideterminazione, *Euronext Clearing* richiederà ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente la corresponsione del restante importo relativo al nuovo *Default Fund*. Il versamento del residuo importo del nuovo *Default Fund* dovrà essere effettuato dai *Partecipanti* non inadempienti entro il termine indicato nelle Istruzioni.
3. Quanto versato a titolo di costituzione di un nuovo *Default Fund* ai sensi dei commi 1 e 2, non può essere utilizzato per far fronte agli oneri propri delle procedure di inadempimento precedenti tale costituzione.

Articolo B.4.2.4 Recesso e esclusione a seguito della richiesta di costituzione di un nuovo Default Fund

1. A seguito della richiesta da parte di *Euronext Clearing* di costituzione di un nuovo *Default Fund* ai sensi dell'articolo precedente, il *Partecipante* può notificare il recesso dai *Comparti* per i quali il *Default Fund* è stato utilizzato entro il termine di 2 *Giorni di Euronext Clearing aperta* dalla richiesta, in deroga ai termini di preavviso di cui all'Articolo B.2.2.6, comma 1. In tal caso, il versamento per la costituzione del nuovo *Default Fund* non è dovuto.
2. Al *Partecipante* che recede ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'Articolo B.2.2.3. Il recesso produce effetto dalla data di chiusura o trasferimento delle *Posizioni* in essere, che dovrà in ogni caso avvenire entro e non oltre 20 *Giorni di Euronext Clearing aperta* dalla data in cui ha notificato il recesso. Laddove il *Partecipante* recedente non proceda alla chiusura o al trasferimento entro il suddetto termine, *Euronext Clearing* procederà all'esclusione del *Partecipante* dal *Comparto* interessato ai sensi dell'Articolo B.2.2.4 e alla chiusura delle *Posizioni* sul mercato.
3. Il *Partecipante* che ha esercitato il recesso, nel periodo in cui questo non ha ancora effetto, non potrà costituire nuove *Posizioni* e sarà soggetto a una maggiorazione dei *Margini* pari al 50% dei *Margini* versati. Durante il suddetto periodo, il versamento al *Default Fund* del *Partecipante Diretto* recedente è utilizzabile, oltre che per far fronte alla procedura di inadempimento precedente alla costituzione del nuovo *Default Fund*, anche in caso di inadempimento del *Partecipante* recedente durante il suddetto periodo.
4. Nei casi di recesso da un *Comparto*, il versamento al relativo *Default Fund* è restituito dopo che tutte le obbligazioni, relative a tale *Comparto* del *Partecipante* che recede siano state adempiute ai sensi dell'Articolo B.2.2.3, comma 2 e purché tale disponibilità non sia utilizzabile ai sensi del comma 3.
5. Nei casi di recesso diverso da quello di cui all'Articolo B.4.2.3 o in caso di esclusione dai *Comparti* di cui all'Articolo B.4.2.1, comma 1, il versamento – ove non utilizzabile per procedure d'inadempimento, anche se avviate nel periodo di preavviso – è restituito al *Partecipante* il *giorno di Euronext Clearing aperta*

successivo a quello di efficacia del recesso o dell'esclusione, salvo che un termine maggiore non sia necessario per gli interventi di *Euronext Clearing* di cui all'Articolo B.6.2.1 e seguenti.

Articolo B.4.2.5 Richiesta di versamento di risorse aggiuntive

1. *Euronext Clearing* richiede ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente il versamento di risorse aggiuntive, laddove, per effetto delle *Perdite Sostenute da Euronext Clearing*, a seguito di un evento di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, le risorse del *Default Fund* del *Comparto* interessato subiscano una diminuzione pari o superiore al 30% del proprio ammontare. Tale richiesta di versamento costituisce una misura di risanamento di *Euronext Clearing*, come previsto dal Report CPMI-IOSCO in materia di risanamento delle infrastrutture dei mercati finanziari pubblicato nel mese di ottobre 2014.
2. Il versamento di cui al comma 1 sarà richiesto ai *Partecipanti* diversi dal *Partecipante* inadempiente nei limiti di un ammontare pari ai rispettivi versamenti al *Default Fund* del *Comparto interessato* istituito ai sensi dell'Articolo B.4.2.1 e dovrà essere effettuato entro il termine di 1 *Giorno di Euronext Clearing Aperta* a decorrere dalla data di richiesta indicata con apposito *Comunicato*. Il versamento del contributo di cui al comma 1 potrà essere richiesto anche in più soluzioni nel corso della procedura di inadempimento.
3. I versamenti di ciascun *Partecipante* al *Default Fund* istituito ai sensi dell'Articolo B.4.2.1 e le risorse aggiuntive corrisposte ai sensi dell'Articolo B.4.2.5 possono essere usate a copertura delle perdite derivanti da uno o più eventi di inadempimento che dovessero verificarsi durante il *Periodo di Default*.

Articolo B.4.2.6 Recesso ed esclusione

1. Nei casi di recesso diversi da quelli indicati all'Articolo B.4.2.4, o in caso di esclusione dai *Comparti*, ai sensi dell'Articolo B.2.2.4, il pagamento – se non utilizzabile per le procedure di default, incluso quelle incominciate nel periodo di preavviso – è restituito al *Partecipante* il *giorno di Euronext Clearing aperta* successivo a quello in cui il recesso o l'esclusione hanno luogo, a meno che, in

termini più ampi non sia necessario per *Euronext Clearing* intervenire ai sensi dell'Articolo B.6.2.1 e successivi interventi.

CAPO B.4.3 Disciplina delle Garanzie

Articolo B.4.3.0 Conto Garanzie

1. Ciascun *Conto Margini* di cui all'Articolo B.4.1.0 è collegato a un *Conto Garanzie* aperto in nome del *Partecipante Diretto*, a garanzia delle *Posizioni* registrate a suo nome.
2. Ciascun *Partecipante Diretto* richiede ad *Euronext Clearing* di aprire almeno:
 - (i) un *Conto Proprio Garanzie* nella *Struttura di Conto Proprio* di tale *Partecipante Diretto*; e
 - (ii) un *Conto Terzi Garanzie* in ciascuna *Struttura di Conto Terzi* di tale *Partecipante Diretto*.
3. Ciascun *Partecipante Diretto* richiede ad *Euronext Clearing* di aprire un apposito *Conto Garanzie* a suo nome per le *Garanzie* trasferite a titolo di versamento dei contributi al *Default Fund*.
4. Il *Partecipante Diretto* può richiedere ad *Euronext Clearing* di aprire a suo nome tutti i *Conti Garanzie* necessari.
5. Un *Conto Terzi Garanzie* può essere collegato ad uno o più *Conti Terzi Margini*, a seconda della *Struttura di Conto Terzi* richiesta dal rispettivo *Partecipante Diretto*, tra quelle elencate nell'Articolo B.3.0.1.

Articolo B.4.3.1 *Garanzie* utilizzabili per la costituzione dei Margini

1. I *Margini* iniziali possono essere costituiti secondo quanto previsto nelle *Istruzioni*:
 - a) in euro;
 - b) mediante strumenti finanziari ammessi dal Sistema europeo di Banche Centrali;
 - c) in azioni, ai sensi di quanto previsto al comma 6.
2. I *Margini* di variazione giornalieri, i *Margini* nella forma di premio sono costituiti esclusivamente in euro.
3. Le richieste di *Margini* aggiuntivi infragiornalieri in euro o, esclusivamente per i *Comparti BITA*, se richiesti oltre l'orario e secondo i termini specificati nelle *Istruzioni*, anche in strumenti finanziari di cui al comma 1 lettera b), laddove il *Partecipante* ne abbia fatto preventiva richiesta a *Euronext Clearing*.
4. *Euronext Clearing* determina:
 - a) gli scarti da applicare al valore di mercato o, per taluni strumenti di mercato monetario, rispetto al valore nominale degli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1), lettere b) e c), in una misura giudicata congrua a coprire il rischio potenziale relativo a variazioni dei prezzi degli strumenti medesimi;
 - b) i limiti di concentrazione che si applicano alle attività utilizzate per la costituzione dei *Margini* iniziali da ciascun *Partecipante*, al fine di assicurare una adeguata diversificazione delle *Garanzie*.
5. La costituzione e la restituzione delle *Garanzie* tra *Euronext Clearing* e i *Partecipanti Diretti* sono effettuate attraverso:
 - 1) i *DCA RTGS* intrattenuti presso il *Sistema T2* per il contante in euro;
 - 2) i *conti* intrattenuti presso il *Servizio di Gestione Accentrata* ovvero presso il *Soggetto Estero* che gestisce i *Servizi di Liquidazione* per gli *Strumenti Finanziari* di cui al comma 1,

lettere b) e c), come previsto al Capo B.12 delle relative Istruzioni.

6. *Euronext Clearing* può consentire che, a copertura di particolari *Posizioni* da essa indicate nelle *Istruzioni*, vengano costituiti, a titolo di *Margini*, gli *Strumenti Finanziari non Derivati* oggetto del contratto da cui originano dette *Posizioni*, ovvero le attività sottostanti gli *Strumenti Finanziari Derivati*.

Articolo B.4.3.2 Registrazione delle attività costituite

1. *Euronext Clearing* registra le *Garanzie* in contante di cui all'Articolo B.4.3.1, commi 1, lettera a) e 2, costituite da ogni *Partecipante Diretto*, nel rispettivo *Conto Proprio* o *Terzi Garanzie*, a garanzia delle *Posizioni* registrate nei rispettivi conti di cui all'Articolo B.3.1.2. Il versamento in euro ai *Default Fund* è registrato nell'apposito *Conto Proprio di Garanzia* per il contributo ai *Default Fund*.
2. *Euronext Clearing* registra le *Garanzie* in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 1, lettere b) e c), e comma 3 costituite da ogni *Partecipante Diretto*, nel rispettivo *Conto Proprio* o *Terzi Garanzie*, *Posizioni* registrate nei rispettivi conti di cui all'Articolo B.3.1.2.
3. *Euronext Clearing* registra le *Garanzie* in strumenti finanziari di cui all'Articolo B.4.3.1, comma 6, costituite da ogni *Partecipante Diretto* nel rispettivo *Conto Proprio* o *Terzi Garanzia*, a garanzia delle *Posizioni* registrate nei rispettivi conti, di cui all'Articolo B.3.1.2.
4. *Euronext Clearing* registra le *Garanzie* in eccesso nel *Conto Terzi Garanzie ISA*. I *Partecipanti Diretti* che abbiano riscosso dai propri *Clients* un importo superiore a quello richiesto ai sensi dell'Articolo B.4.1.1 dovranno depositare tali importi presso *Euronext Clearing* come *Garanzia* in eccesso, salvo diversamente specificato dagli accordi di *Compensazione Indiretta* stipulati in relazione alle *Posizioni* e *Garanzie* registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.0.1, comma 6, lettera b).

5. Il *Partecipante al Sistema* presta le *Garanzie* di cui ai commi precedenti ai sensi degli Articoli 41 e 42 del *Regolamento EMIR* e ai sensi dell'Articolo 79-septies del *TUF*.
6. Le disposizioni relative alla gestione delle *Garanzie* sono specificate nelle *Istruzioni*, ed applicabili a seconda del *Comparto del Sistema*.

PARTE B.5 Regolamento

CAPO B.5.1 Regolamento giornaliero

Articolo B.5.1.1 Regolamento giornaliero

1. *Euronext Clearing* determina e comunica, con frequenza almeno giornaliera e secondo i criteri da essa stabiliti in via generale, gli importi in contante, a titolo delle *Garanzie* da trasferire a copertura degli obblighi di pagamento dei *Margini* del regolamento finale per differenziale, e ad altro titolo, che ciascun *Partecipante Diretto* deve versare o ricevere.
2. *Euronext Clearing* dà comunicazione anche agli *Agenti di Regolamento* degli importi in contante oggetto del regolamento giornaliero di cui al comma 1.
3. Gli importi delle *Garanzie* in contante versati a *Euronext Clearing* dai *Partecipanti Diretti*, o restituiti da *Euronext Clearing* agli stessi *Partecipanti*, sono corrisposti distintamente a valere sui conti di cui all'Articolo B.4.3.2, comma 1.
4. *Euronext Clearing* imputa le attività depositate nel seguente ordine: alle *Garanzie* a copertura degli obblighi di pagamento dei *Margini*, al regolamento finale per differenziale, alle commissioni, alle quote a titolo di adesione o ad altro titolo richieste, ad altre obbligazioni nei confronti di *Euronext Clearing*.
5. Il versamento degli importi in contante dovuti a *Euronext Clearing* dai *Partecipanti Diretti*, deve essere effettuato entro e non oltre il termine specificato nelle *Istruzioni* per ciascun Comparto e con le modalità ivi indicate.

CAPO 5.2 Presettlement e Regolamento finale delle Posizioni

Articolo B.5.2.0 Calcolo dei saldi netti delle Posizioni

1. Le *Posizioni* sono aggregate in saldi netti calcolati secondo i criteri dei *Servizi di Presettlement* disponibili per ciascun Comparto, come specificato nelle Istruzioni.

Articolo B.5.2.1 Regolamento finale delle Posizioni dei Comparti Cash

1. Il regolamento finale delle *Posizioni* viene effettuato nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione* nella valuta e nei termini previsti dallo Schema Contrattuale. Nel rispetto di detti termini, *Euronext Clearing* provvede all'inoltro delle *Posizioni* ai *Servizi di Liquidazione* anche per conto dei *Partecipanti Diretti* secondo gli accordi definiti per ciascun Comparto. Per il *Comparto Euronext Equity*, *Euronext Clearing* istruisce mediante delega i relativi Servizi di Liquidazione, come definiti nell'Articolo B.12.1.1-bis delle Istruzioni. Nelle *Istruzioni* sono stabilite le tempistiche di inoltro ai detti sistemi.
2. Per le *Posizioni* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.

Articolo B.5.2.2 Regolamento finale delle Posizioni dei Comparti Derivati

1. Il regolamento finale delle *Posizioni* su *Strumenti Finanziari Derivati* può avvenire mediante liquidazione differenziale per contante o con "consegna" dell'attività sottostante, secondo quanto previsto dal relativo *Schema Contrattuale* e con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Articolo B.5.2.3 Regolamento finale delle Posizioni del Comparto Derivati Azionari con “consegna” dell’attività sottostante

1. Il regolamento finale delle *Posizioni* del *Comparto Derivati Azionari* con “consegna” dell’attività sottostante viene effettuato nell’ambito dei *Servizi di Liquidazione* nei termini previsti dallo *Schema Contrattuale*.
2. L’insieme delle obbligazioni e dei diritti derivanti dal regolamento finale di cui al comma 1 costituiscono *Posizioni* su *Strumenti Finanziari non Derivati*.
3. Le *Posizioni* sono inviate ai *Servizi di Liquidazione* alla chiusura serale del giorno antecedente la relativa data di regolamento.
4. Per le *Posizioni* non regolate nei termini di cui al comma 1, si applica quanto previsto al Capo B.5.3.
5. *Euronext Clearing* determina e comunica, secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*, ai *Partecipanti Diretti* e agli *Agenti di Regolamento* gli importi in contante e le quantità di *Strumenti Finanziari*, da versare e ricevere nell’ambito dei *Servizi di Liquidazione* in contropartita con *Euronext Clearing*.
6. Gli importi in contante di cui al comma 5 non sono soggetti a compensazione con gli importi in contante di cui all’Articolo B.5.1.1.

Articolo B.5.2.4 Regolamento finale per differenziale delle Posizioni dei Comparti Derivati

1. Il regolamento finale per differenziale si realizza mediante corresponsione di un importo pari:
 - a) per le *Posizioni* in futures del *Comparto Derivati Azionari*:

- rivenienti dall'operatività dell'ultima giornata di negoziazione, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di negoziazione;
 - rivenienti dall'operatività di giornate di negoziazione precedenti, alla differenza tra il *Prezzo di Liquidazione* e il prezzo di regolamento giornaliero del penultimo giorno di negoziazione;
2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto tra *Euronext Clearing* e i *Partecipanti Diretti*.
 3. L'importo di cui al comma 1, dovuto a *Euronext Clearing* dai *Partecipanti Diretti* è versato secondo quanto previsto nell'Articolo B.5.1.1, comma 5.

Articolo B.5.2.5 Esercizio delle Posizioni in opzioni relative al Comparto Derivati Azionari e conseguente regolamento finale

1. In caso di esercizio di un'opzione da parte di un *Partecipante* al *Sistema*, *Euronext Clearing* esercita a sua volta il medesimo diritto nei confronti di altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che al termine della giornata di contrattazione abbiano corrispondenti *Posizioni* di segno opposto, individuandoli secondo un criterio di casualità.
2. L'esercizio dell'opzione non è revocabile in alcun caso.
3. La facoltà di esercizio anticipato è sospesa nei casi stabiliti in via generale dalla competente *Società di Gestione*.
4. Le *Posizioni* relative a contratti di opzione per i quali sia stata esercitata la relativa facoltà sono soggette al regolamento finale ai sensi dell'Articolo B.5.2.3 o dell'Articolo B.5.2.4 a seconda di quanto previsto dallo *Schema Contrattuale*.
5. Le modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni sono indicate nelle *Istruzioni*.

CAPO B.5.3 Fail, Buy in, Sell out

Articolo B.5.3.1 Gestione delle Posizioni in Fail

1. Le *Posizioni in Fail* sono regolate nei termini indicati nelle *Istruzioni*. Tenuto conto di quanto previsto dallo *Schema Contrattuale*, in caso di *Posizioni in Fail*, *Euronext Clearing* può cancellare il contratto originario e prevedere il regolamento per contante di un ammontare da essa quantificato ovvero l'inserimento nel *Sistema di Liquidazione* di una nuova istruzione di regolamento, nei termini e con le modalità indicati nelle *Istruzioni*.
2. Le *Posizioni in Fail* sono registrate nei conti di cui all'Articolo B.3.1.2 separatamente dalle *Posizioni*.
3. La compensazione in ciascuno dei conti di cui all'Articolo B.3.1.2 non opera tra le *Posizioni* e le *Posizioni in Fail*. La compensazione tra le *Posizioni in Fail* opera nei limiti consentiti dalle *Istruzioni*.
4. Sulle *Posizioni in Fail* si applicano i *Margini iniziali* e, se richiesti, i *Margini aggiuntivi infragiornalieri* distintamente da quelli applicati sulle *Posizioni*.

Articolo B.5.3.1-bis Regolamento delle Posizioni in Fail del Comparto Euronext Equity

1. Le *Posizioni in Fail* sono regolate secondo le tempistiche stabilite nelle *Istruzioni*.
2. Ai fini della gestione delle *Posizioni in Fail* e della *Procedura di Buy-in*, *Euronext Clearing* può sospendere il regolamento o cancellare il contratto originario e provvedere al regolamento in contante ovvero immettere nuove istruzioni di regolamento nel *Servizio di Liquidazione*.
3. La compensazione tra *Posizioni in Fail* avviene entro i limiti stabiliti nelle *Istruzioni*.
4. I *Margini Iniziali* e, ove richiesto, i *Margini Infragiornalieri* aggiuntivi si applicano alle *Posizioni in Fail* separatamente da quelli che si applicano alle altre *Posizioni*.

Articolo B.5.3.2 Procedura di Buy-In

1. *Euronext Clearing* attiva la *Procedura di Buy-In* relativamente alle *Posizioni in Fail* non regolate per mancata consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. Qualora, a seguito dell'attivazione della *Procedura di Buy-In*, le *Posizioni in Fail* non vengano regolate secondo la tempistica indicata nelle *Istruzioni*, *Euronext Clearing* provvede all'esecuzione della *Procedura di Buy-In* nei confronti del *Partecipante Diretto in Fail* e all'adempimento degli obblighi di regolamento finale delle *Posizioni in Fail* nei confronti del *Partecipante Diretto* in ritiro di *Strumenti Finanziari non derivati* con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
3. In caso di irreperibilità, in conformità con le *Istruzioni*, degli *Strumenti Finanziari non Derivati*, *Euronext Clearing* chiude la *Procedura di Buy-In* con un regolamento per contante dell'operazione in *Fail*, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.

Articolo B.5.3.3 Costi della Procedura di Buy-in e differenziale di prezzo

1. I costi sostenuti da *Euronext Clearing* per la gestione della *Procedura di Buy-In* sono a carico del *Partecipante Diretto in Fail*.
2. *Euronext Clearing* comunica al *Partecipante Diretto in Fail*, i costi sostenuti per la gestione della procedura di Buy-In, che devono essere pagati dal *Partecipante Diretto in Fail* nell'ambito del *Regolamento Giornaliero del Giorno* di *Euronext Clearing* aperta a quello di inoltro della comunicazione.
3. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Buy-In* saranno trattenuti da *Euronext Clearing* e versati ai *Partecipanti Diretti* secondo i criteri definiti da *Euronext Clearing* nelle *Istruzioni*.

Articolo B.5.3.4 Procedura di Sell-Out

1. *Euronext Clearing* esegue la *Procedura di Sell-Out* relativamente alle *Posizioni in Fail* non regolate per mancata consegna del contante, con le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
2. I costi sostenuti da *Euronext Clearing* per la gestione della *Procedura di Sell-Out* le perdite dovute alla esecuzione del *Sell-Out* nonché i costi sostenuti o le penalità applicate dai *Servizi di Liquidazione* a seguito di *Posizioni* non regolate nei termini previsti dallo *Schema contrattuale* sono a carico del *Partecipante Diretto in Fail*.
3. Gli eventuali utili derivanti dalla esecuzione del *Sell-Out* sono trattenuti da *Euronext Clearing* a titolo di commissioni.

Articolo B.5.3.5 Raccolta e distribuzione delle Penali relative a Posizioni in Fail

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. b) e c) Regolamento Delegato (UE) 1229/2018 (SDR), *Euronext Clearing* raccoglie e ridistribuisce le penali applicate alle *Posizioni in Fail*, sulla base delle informazioni trasmesse dal depositario centrale che gestisce il *Servizio di Liquidazione* presso il quale sono regolate le *Posizioni in Fail*.
2. *Euronext Clearing* comunica ai *Partecipanti Diretti* ed agli *Agenti di Regolamento* gli importi delle penali a debito e a credito, mediante report giornaliero.
3. Le procedure di raccolta e redistribuzione delle penali sono eseguite su base mensile nei tempi indicati nelle *Istruzioni*. A tal fine, *Euronext Clearing* comunica ai *Partecipanti* gli importi delle penali a debito e a credito applicate nel mese precedente, aggregati in saldi netti.
4. Il regolamento degli importi delle penali a debito e a credito avviene secondo le modalità indicate nelle *Istruzioni*.
5. *Euronext Clearing* ridistribuisce le penali nei soli limiti di quanto effettivamente raccolto dai *Partecipanti Diretti*. In caso di

mancato pagamento delle penali da parte di un *Partecipante Diretto*, *Euronext Clearing* ridistribuisce le penali raccolte riducendo proporzionalmente gli importi a credito dei Partecipanti in bonis ad eccezione delle penali connesse alle *Posizioni* del *Partecipante Speciale*.

PARTE B.6 Inadempimento

CAPO B.6.1 Presupposti dell'inadempimento

Articolo B.6.1.1 Inadempimento del Partecipante

1. Il *Partecipante Diretto* è considerato inadempiente:

- a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente *Regolamento*, agli obblighi:
 - i. di versamento a *Euronext Clearing* dei *Margini*,
 - ii. di costituzione dei versamenti ai *Default Fund*,
 - iii. di regolamento finale per differenziale delle *Posizioni* dei *Comparti Derivati*,
 - iv. di regolamento degli importi dovuti per la rettifica delle *Posizioni in Fail*,
 - v. di copertura delle perdite, di versamento degli ammontari dovuti e dei costi derivanti dall'esecuzione della *Procedura di Buy-In* o della *Procedura di Sell-Out*;
- b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti si apra una procedura d'insolvenza, così come definita dall'art. 1, lettera p) del D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210, ai sensi dell'art. 3 del Decreto medesimo;
- c) nel caso di superamento dei limiti sulle posizioni previsti dallo *Schema Contrattuale* su indicazione della *Società di Gestione*.

In tal caso *Euronext Clearing* applica quanto previsto all'Articolo B.6.2.1, comma 1, lettera d), i.

2. Non costituisce causa di inadempimento di un *Partecipante Diretto* l'adozione, nei suoi confronti, ai sensi del D. Lgs. n. 180 del 2015, del *T.U.B* ovvero del *T.U.F.*, di una misura di prevenzione o di gestione della crisi o di un provvedimento di liquidazione coatta amministrativa con continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori, ovvero di misure equivalenti previste da altri ordinamenti, a condizione che il *Partecipante Diretto* continui ad adempiere agli obblighi derivanti dalla partecipazione al Sistema.
3. Il *Partecipante Speciale* è considerato inadempiente:
 - a) nel caso e nel momento di mancato o parziale adempimento, nei termini previsti dal presente *Regolamento* e dall'accordo di interoperabilità, agli obblighi di:
 - i. versamento a *Euronext Clearing* dei Margini;
 - ii. versamento degli ammontari dovuti a seguito della liquidazione per contante derivante dalla cessazione da parte del *Partecipante Speciale* del servizio di controparte centrale nei confronti dei propri partecipanti;
 - b) nel caso e nel momento in cui, nei suoi confronti, venga dichiarata dalle autorità competenti l'insolvenza o si apra una procedura d'insolvenza ai sensi della legislazione ad esso applicabile.
4. Il *Cliente Negoziatore* è considerato inadempiente, oltre che nei casi di cui al comma 1, lettera b), anche nel caso in cui il *Partecipante Generale* di cui si avvale comunichi a *Euronext Clearing* sotto la sua unica responsabilità il mancato o parziale adempimento, in tempo utile, da parte del *Cliente Negoziatore*, delle obbligazioni di regolamento nei suoi confronti derivanti dall'operatività con *Euronext Clearing*.
5. Il verificarsi delle circostanze indicate ai commi 1, 3 e 4 attiva le procedure d'inadempimento di cui al Capo B.6.2 fatto salvo quanto previsto dall'Articolo B.6.1.2.

6. Nei casi d'inadempimento di cui al precedente comma 1, lettera a), fatto salvo quanto previsto nell'Articolo B.6.1.2, e al comma 3, *Euronext Clearing* informa Banca d'Italia, Consob, la *Società di Gestione* e i *Clienti*.
7. Il mancato adempimento agli obblighi di versamento di cui al precedente comma 1, lettera a) da parte dell'*Agente di Regolamento*, rende a tutti gli effetti inadempiente il *Partecipante Diretto* suo mandante, ad eccezione dei casi di cui all'Articolo B.6.1.2.

Articolo B.6.1.2 Inadempimento giustificato

1. *Euronext Clearing* può consentire il differimento dei pagamenti dovuti dal *Partecipante Diretto*, di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, stabilendo il termine entro il quale il versamento è dovuto, qualora abbia fondati elementi per ritenere che il temporaneo inadempimento sia imputabile esclusivamente a motivi tecnico-operativi.
2. Se il *Partecipante Diretto* dimostra che il mancato adempimento è dovuto a cause di forza maggiore, *Euronext Clearing* concede una proroga per tale adempimento stabilendo il termine entro il quale il versamento è dovuto.

Articolo B.6.1.3 Inadempimento di Euronext Clearing

1. *Euronext Clearing* è considerata inadempiente:
 - a) salvo che l'inadempimento derivi da un *Evento di Forza Maggiore di Euronext Clearing*, in caso di inadempimento o di parziale adempimento da parte di *Euronext Clearing* dell'obbligo di effettuare un pagamento o una consegna nei confronti di un *Partecipante Diretto* (diverso da un *Partecipante Diretto* inadempiente ai sensi dell'Articolo B.6.1.1) relativo a una qualsiasi *Posizione Contrattuale*, laddove tale inadempimento non sia stato sanato entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui l'obbligo di pagamento o di consegna è divenuto esigibile; o
 - b) in caso e nel momento in cui *Euronext Clearing* divenga soggetta alla procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del *T.U.F.* (liquidazione coatta amministrativa).

CAPO B.6.2 Procedura di inadempimento

Articolo B.6.2.1 Inadempimento del Partecipante Diretto

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1, da parte di un Partecipante Diretto, fatto salvo quanto previsto nell'Articolo B.6.1.2, Euronext Clearing:

- a) trasferisce al *Partecipante Designato* le *Posizioni* e le *Garanzie* registrate nella *Struttura di Conto ISA* di cui all'Articolo B.3.0.1 comma 3 e le *Posizioni* e le *Garanzie* registrate nel *GOSA Indiretto* di cui all'Articolo B.3.0.1 comma 6 lettera b), qualora la conferma prevista all'Articolo B.2.4.1, comma 5 e all'Articolo B.2.4.2, comma 4 sia stata trasmessa a *Euronext Clearing* anteriormente all'evento di inadempimento;
- b) trasferisce al *Partecipante Designato* le *Posizioni* e le *Garanzie* registrate nella *Struttura di Conto GOSA* o *NOSA di cui all'Articolo B.3.0.1 comma 3* e nel *NOSA Indiretto* di cui all'articolo all'Articolo B.3.0.1 comma 6 lettera a), qualora la conferma prevista all'Articolo B.2.5.1 comma 2 sia stata trasmessa a *Euronext Clearing* anteriormente all'evento di inadempimento;
- c) nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* al momento in cui si verifica un evento di inadempimento, trasferisce le *Posizioni* e le *Garanzie* registrate nella *Struttura di Conto ISA* di cui all'Articolo B.3.0.1 comma 3 al *Partecipante Designato*, qualora la conferma di cui all'Articolo B.2.4.1 comma 5 sia trasmessa entro il termine indicato al comma 4 del medesimo Articolo. Nella stessa circostanza, la CCP trasferisce anche le *Posizioni* e le *Garanzie* registrate nel *GOSA Indiretto* di cui all'Articolo B.3.0.1 comma 6 lettera b) al *Partecipante Designato*, qualora la conferma di cui all'Articolo B.2.4.2 comma 4 sia trasmessa entro il termine indicato al comma 3 del medesimo Articolo.

Qualora la conferma di cui all'Articolo B.2.4.1, comma 5, o all'Articolo B.2.4.2, comma 4, non venga trasmessa nel termine indicato, si applica quanto previsto alla lettera e).

- d) Nel caso di mancata individuazione di un *Partecipante Designato* al momento in cui si verifica il caso di inadempimento, trasferisce le *Posizioni* e le *Garanzie* registrate nel *GOSA* o *NOSA* di cui all'Articolo B.3.0.1 comma 3 e nel *NOSA Indiretto* al *Partecipante Designato* di cui all'Articolo B.3.0.1., comma 6, qualora la conferma di cui all'Articolo B.2.5.1, comma 3, sia trasmessa entro il termine indicato nel medesimo comma. Ove la documentazione richiesta non sia trasmessa entro tale termine, si applica quanto previsto alla lettera e);
- e) relativamente alle *Posizioni* non trasferite, *Euronext Clearing*:
- i. incarica un *Partecipante* di provvedere alla realizzazione sul *Mercato* delle *Posizioni*, eventualmente anche risultanti dalla compensazione tra i conti e gli eventuali sottoconti di cui all'Articolo B.3.1.2, in *Strumenti Finanziari Derivati*;
 - ii. richiede l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni relative alle *Posizioni* che fanno capo al *Partecipante* inadempiente, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;
 - iii. compensa le *Posizioni* e le *Posizioni in Fail* del *Partecipante* inadempiente escluse dal *Servizio di Presettlement*, dai *Servizi di Liquidazione*;
 - iv. incarica un intermediario di negoziare i contratti necessari a regolare i saldi risultanti dalla compensazione di cui al precedente alinea;
 - v. anche in deroga a quanto indicato ai punti precedenti, può adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per la gestione dell'inadempimento volta a limitare l'effetto sul mercato e sugli altri *Partecipanti*.
- f) Relativamente alle *Posizioni* non trasferite del *Comparto Derivati Azionari* relative ai contratti Dividend Futures su azioni e Futures su FTSE MIB Dividend, *Euronext Clearing*, in deroga a quanto previsto alla precedente lettera e), in caso di forte illiquidità del mercato, procede al regolamento per contante delle *Posizioni* di cui alla presente lettera f), previa

assegnazione di tali *Posizioni* ad altro *Partecipante* o altri *Partecipanti* che abbiano corrispondenti *Posizioni* di segno opposto, individuati secondo un criterio di casualità;

2. *Euronext Clearing* provvede, ad avvenuta chiusura di tutte le posizioni dell'inadempiente, alla chiusura dei conti del *Partecipante* inadempiente e determina gli oneri sostenuti per l'intervento, imputandoli secondo le modalità previste all'Articolo B.6.2.3

Articolo B.6.2.2 Inadempimento del *Cliente Negoziatore*

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1 lettera b) e comma 4, da parte di un *Cliente Negoziatore*, *Euronext Clearing* blocca senza ritardo, ogni attività riconducibile al *Cliente Negoziatore* impedendo la registrazione nel *Sistema* di nuove *Posizioni* ovvero la modifica di *Posizioni* esistenti riconducibili al *Cliente Negoziatore* in questione, mentre rimane esclusiva responsabilità del *Partecipante Generale* la liquidazione delle *Posizioni* del *Cliente Negoziatore* inadempiente. In via di eccezione, sotto la propria esclusiva responsabilità, il *Partecipante Generale* fra le varie misure di mitigazione del rischio può tra l'altro:
 - a. richiedere a *Euronext Clearing* di registrare nuove *Posizioni* riconducibili al *Cliente Negoziatore* inadempiente, che consentano la riduzione del rischio riferibile al portafoglio di *Posizioni* dello stesso;
 - b. effettuare compensazioni tra le *Posizioni* riconducibili al *Cliente Negoziatore* inadempiente, fermo restando l'adempimento puntuale degli obblighi di consegna degli *Strumenti Finanziari non Derivati* nei confronti di *Euronext Clearing*.

Il *Partecipante Generale* è tenuto a informare *Euronext Clearing* delle azioni intraprese al fine della liquidazione delle *Posizioni* in discorso.

2. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 1 lettera b) e comma 4 da parte di un *Cliente Negoziatore* che agisce come intermediario per la *Compensazione Indiretta*, il *Partecipante Generale* è tenuto a chiudere le *Posizioni* del *Cliente Negoziatore* inadempiente, salvo quanto diversamente previsto negli *Accordi di Compensazione Indiretta* con riferimento

all'attivazione delle procedure di portabilità delle *Posizioni* e garanzie dei *Clienti Indiretti*.

3. Qualora il *Cliente Negoziatore* inadempiente ammesso ai *Mercati italiani* provveda, nell'ambito dei *Servizi di Liquidazione*, al regolamento finale nei confronti del *Partecipante Generale*, delle *Posizioni*:
 - 1) il *Partecipante Generale* dovrà comunque provvedere puntualmente al regolamento finale nei confronti di *Euronext Clearing* delle operazioni riconducibili al *Cliente Negoziatore* inadempiente;
 - 2) *Euronext Clearing* richiede – per conto del *Partecipante Generale* - l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni garantite dal *Sistema* che fanno capo al *Cliente Negoziatore*, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE.
4. Le perdite subite e spese sostenute dal *Partecipante Generale* alla chiusura della procedura d'inadempimento di cui al presente articolo sono a totale carico del *Partecipante Generale* stesso.

Articolo B.6.2.2 bis Inadempimento, spese per la gestione della procedura di inadempimento e cessazione del servizio del *Partecipante Speciale*

1. Ove si verifichi uno dei casi di inadempimento di cui all'Articolo B.6.1.1, comma 3, da parte di un *Partecipante Speciale*, *Euronext Clearing*:
 - i. richiede l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni relative alle *Posizioni* che fanno capo al *Partecipante Speciale*, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;

- ii.* richiede alla/e *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni del *Mercato* interessato;
 - iii.* compensa le *Posizioni* di cui al precedente punto i), modificando i termini dei contratti negoziati per quanto concerne la scadenza e può adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria per la gestione dell'inadempimento volta a limitare l'effetto sul mercato e sui Partecipanti;
 - iv.* procede al regolamento per contante delle *Posizioni* ad un prezzo determinato sulla base di condizioni commerciali ragionevoli secondo quanto indicato nelle *Istruzioni*.
2. In deroga a quanto previsto dall'articolo B.6.2.3, *Euronext Clearing* – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti del *Partecipante Speciale* inadempiente – imputa le perdite e i costi sostenuti in caso di attivazione della procedura di inadempimento di cui all'articolo B.6.1.1, comma 3, di un *Partecipante Speciale*, nel seguente ordine:
- a) ai *Margini* costituiti dal *Partecipante Speciale* e a quanto riveniente dalla realizzazione delle *Posizioni* come sopra previsto;
 - b) ai mezzi propri di *Euronext Clearing*, nei limiti stabiliti con apposito *Comunicato*;
 - c) pro quota ai *Partecipanti* che hanno saldo positivo a seguito del regolamento per contante, di cui al precedente comma 1, punto iv), attraverso una riduzione in misura proporzionale degli importi dovuti da *Euronext Clearing*; le eventuali perdite rimanenti sono imputate ai *Partecipanti* proporzionalmente alle quote di contribuzione al *Default Fund* del *Comparto Obbligazionario*, prendendo come riferimento la data dell'inadempimento del *Partecipante Speciale*.
3. Qualora il *Partecipante Speciale* cessi il servizio di controparte centrale nei confronti dei propri partecipanti e proceda alla liquidazione per contante anche nei confronti di *Euronext Clearing*, *Euronext Clearing* si riserva di procedere al regolamento per contante nei confronti dei *Partecipanti* al *Mercato* interessato e di adottare qualsiasi altra misura ritenuta necessaria volta a limitare l'effetto sul mercato e sui Partecipanti ai sensi del presente articolo.

Articolo B.6.2.2-ter Inadempimento di Euronext Clearing

1. Ove si verifichi:

- a) un inadempimento di *Euronext Clearing* ai sensi dell'Articolo B.6.1.3, lettera a), il *Partecipante Diretto* non inadempiente può notificare a *Euronext Clearing* una comunicazione per iscritto specificando la *Data di Close-Out* per l'estinzione e la determinazione di tutte le *Posizioni* registrate nella propria struttura dei conti; o
 - b) un inadempimento di *Euronext Clearing* ai sensi dell'Articolo B.6.1.3, lettera b), *Euronext Clearing* mette a disposizione sul proprio sito internet un avviso che specifichi la *Data di Close-Out*. Nel caso *Euronext Clearing* non renda disponibile tale avviso sul proprio sito internet entro il *Giorno di Euronext Clearing aperta* successivo al *Giorno di Euronext Clearing aperta* in cui *Euronext Clearing* è soggetta alla procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 79-*vicies* del *T.U.F.*, ciascun *Partecipante Diretto* non inadempiente potrà designare la *Data di Close-Out* tramite comunicazione notificata per iscritto.
2. A partire dalla *Data di Close-Out* ai sensi del comma 1, né *Euronext Clearing* né il *Partecipante Diretto* non inadempiente saranno tenuti ad adempiere a qualsiasi ulteriore obbligo di pagamento o di consegna dovuto alla *Data di Close-Out* o successivamente alla stessa in relazione alle *Posizioni* in essere tra gli stessi.
3. A seguito del verificarsi di un inadempimento da parte di *Euronext Clearing* in virtù di una delle condizioni di cui all'Articolo B.6.1.3, comma 1, il *Partecipante Diretto* non inadempiente che notifichi debitamente la *Data di Close-Out* determina alla *Data di Close-Out* o il prima possibile successivamente a tale data, l'*Importo di Close-Out*, calcolando:
- a) la perdita totale o il guadagno totale rispetto alle *Posizioni* espressi in Euro; e
 - b) il valore di qualsiasi altro importo in ogni caso dovuto a *Euronext Clearing* o da *Euronext Clearing* sia esso futuro, determinato o non determinato.

Il calcolo di cui alle lettere a) e b) dovrà essere effettuato separatamente con riferimento ai Conti Posizioni menzionati all'articolo B.3.1.2 e relativi a: (i) la *Struttura di Conto Proprio*; (ii) ciascuna *Struttura di Conto Terzi Omnibus Segregato*; (iii) ciascuna *Struttura di Conto Terzi Individuale Segregato*, (iv) ciascuna *Struttura di Conto NOSA Indiretto* e (v) *Struttura di Conto GOSA Indiretto* e (vi) ciascun sottoconto relativo a ciascuna *Struttura di Conto GOSA Indiretto*. Una volta effettuato il calcolo dell'*Importo di Close-Out*, il *Partecipante Diretto* non inadempiente notifica il prima possibile tale importo per iscritto a *Euronext Clearing* specificando con ragionevole dettaglio le modalità con le quali è stato calcolato.

4. Ai fini del calcolo dell'*Importo di Close-Out* ai sensi del comma 3, lettera a), il *Partecipante Diretto* non inadempiente dovrà:
 - a) aggregare tutti gli importi positivi e negativi relativi alle *Posizioni* registrate nel *Conto Proprio Posizioni* ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 per ricavare un importo netto; e
 - b) aggregare: (i) tutti gli importi positivi e negativi relativi alle *Posizioni* registrate nei Conti Terzi Posizioni relativi a ciascuna *Struttura di Conto Terzi Omnibus Segregato* e ciascuna *Struttura di Conto NOSA Indiretto* ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 per ricavare un importo netto per ciascuno di tali conti; e (ii) tutti gli importi positivi e negativi relativi alle *Posizioni* registrate nei Conti Terzi Posizioni relativi a ciascuna *Struttura di Conto Terzi Individuale Segregato* e *Struttura di Conto GOSA Indiretto* e ciascun sottoconto relativo a ciascuna *Struttura di Conto GOSA Indiretto* registrato ai sensi dell'Articolo B.3.1.2. per ricavare un importo netto per tali conti.
5. Ai fini del calcolo effettuato ai sensi del comma 3, lettera b) che precede, il *Partecipante Diretto* non inadempiente determina il valore dei *Margini* che, alla *Data di Close-Out*, *Euronext Clearing* deve restituire allo stesso *Partecipante Diretto* in conformità al presente *Regolamento*.
6. Ove l'*Importo di Close-Out* relativo a un conto sia: (i) un importo positivo, *Euronext Clearing* dovrà corrisponderlo al *Partecipante Diretto* non inadempiente; e (ii) un importo negativo, il *Partecipante Diretto* non inadempiente dovrà corrisponderlo a *Euronext Clearing*.

7. I diritti del *Partecipante Diretto* non inadempiente ai sensi del presente Articolo B.6.2.2-ter sono da considerarsi in aggiunta a e non in limitazione o ad esclusione di ogni altro diritto di cui il *Partecipante Diretto* è titolare.
8. Il presente Articolo B.6.2.2-ter non pregiudica i diritti di cui *Euronext Clearing* è titolare ai sensi del *Regolamento* nei confronti di qualsiasi *Partecipante Diretto* precedentemente al verificarsi di un inadempimento di *Euronext Clearing* ai sensi dell'Articolo B.6.1.3.

Articolo B.6.2.3 Spese per la gestione della procedura di inadempimento di un *Partecipante Diretto*

1. *Euronext Clearing* – fatte salve le successive azioni di recupero nei confronti dell'inadempiente – imputa le perdite e i costi in caso di attivazione della procedura di inadempimento di un *Partecipante Diretto* di cui all'Articolo B.6.2.1 nel seguente ordine:
 - a) alle *Garanzie* costituite per adempiere gli obblighi di *Margini* e ai versamenti ai *Default Fund* in conformità all'Articolo A.1.15, costituite dal *Partecipante* inadempiente e a quanto riveniente dalla realizzazione delle sue *Posizioni*;
 - b) alla garanzia fideiussoria, se costituita dal *Partecipante* inadempiente, di cui all'Articolo B.2.1.2, comma 5;
 - c) ai mezzi propri di *Euronext Clearing*, nel limite dell'ammontare calcolato conformemente all'articolo 35 del Regolamento Delegato n. 153/2013 della Commissione Europea in attuazione dell'articolo 45 del *Regolamento EMIR* e pubblicato sul sito internet di *Euronext Clearing*: www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing;
 - d) ai contributi al default fund degli altri partecipanti diretti al comparto interessato, proporzionalmente all'ammontare delle quote versate e limitatamente alle perdite subite e alle spese sostenute, relative alle sole *Posizioni* in tale comparto;
 - e) ai mezzi propri di *Euronext Clearing*, nel limite dell'ammontare calcolato conformemente all'articolo 9,

paragrafo 14 e 15 del Regolamento CCPRR e relativo Regolamento Delegato della Commissione Europea e pubblicato sul sito internet di *Euronext Clearing*: www.euronext.com/it/posttrade/euronextclearing);

- f) alle risorse aggiuntive versate dai *Partecipanti Diretti*, ai sensi dell'Articolo B.4.2.5 proporzionalmente alle quote di contribuzione al *Default Fund* del *Comparto* interessato.

Le perdite eventualmente ancora risultanti dopo le attività di cui alle lettere precedenti sono allocate da *Euronext Clearing* pro quota tra i *Partecipanti Diretti* al *Comparto* interessato per un ammontare non eccedente il 50% del versamento di risorse aggiuntive previsto ai sensi dell'Articolo B.4.2.5.

2. In caso di inadempimento del *Partecipante Diretto*:

- a) le attività depositate nei conti *Conti Terzi Garanzia* non saranno utilizzate per l'allocazione delle perdite relative alla liquidazione delle *Posizioni* registrate nel *Conto Proprio Posizioni* e negli degli eventuali sottoconti in essere;
- b) le attività depositate nel *Conto Proprio Garanzie* saranno utilizzate, ove occorra, per l'allocazione delle perdite relative alla liquidazione delle *Posizioni* registrate nei *Conti Terzi Posizioni* ai sensi dell'Articolo B.3.1.2 e negli eventuali sottoconti in essere.

3. Al termine delle procedure di cui al presente articolo le eventuali disponibilità del *Partecipante Diretto* inadempiente eccedenti l'importo necessario a coprire le perdite eventualmente subite e le spese ed i costi sostenuti sono restituite da *Euronext Clearing* al *Partecipante Diretto* stesso con indicazione delle attività riconducibili a ciascuno dei conti *Conti Terzi Garanzia* ai sensi dell'Articolo B.4.3.0, qualora nella gestione della procedura di inadempimento *Euronext Clearing* non sia riuscita a trasferire le relative posizioni e attività.

Articolo B.6.2.4 Recupero delle perdite e dei costi

1. *Euronext Clearing*, anche nell'interesse dei *Partecipanti* ai *Default Fund* in caso di suo utilizzo, procede nei confronti del *Partecipante Diretto* inadempiente alle opportune operazioni di recupero delle perdite subite e delle spese sostenute per gli interventi di cui all'Articolo B.6.2.1 e seguenti.
2. Le somme recuperate a seguito delle azioni di cui al comma 1 – al netto dei costi sostenuti da *Euronext Clearing* per la gestione dell'inadempimento - sono restituite agli aventi diritto seguendo un ordine inverso a quello di cui all'Articolo B.6.2.3, comma 1. Quanto di spettanza dei *Partecipanti* viene restituito a ciascuno in misura proporzionale all'avvenuto utilizzo del rispettivo versamento ai *Default Fund*.

PARTE B.7 Service Closure

Articolo B.7.1.1 Procedura di Service Closure

1. *Euronext Clearing* può disporre, per esigenze di contenimento del rischio, la chiusura del servizio di controparte centrale relativamente al *Comparto* interessato previa comunicazione all'Autorità competente tramite Avviso. A tal fine, *Euronext Clearing* potrà tenere conto, a titolo esemplificativo, dei seguenti elementi: la rilevanza della mitigazione del rischio di controparte per i *Partecipanti*, il numero dei *Partecipanti*, l'importo dei controvalori garantiti.
2. Laddove sia disposta la chiusura del servizio *Euronext Clearing*:
 - i. richiede l'esclusione dal *Servizio di Presettlement* o dai *Servizi di Liquidazione* delle operazioni relative alle *Posizioni* che fanno capo al *Comparto* interessato, ferme restando le regole di funzionamento di tali servizi in materia di immissione e irrevocabilità degli ordini di trasferimento ai sensi della Direttiva 98/26/CE;

- ii.* richiede alla *Società di Gestione* la sospensione delle negoziazioni del *Mercato* interessato;
- iii.* procede al regolamento per contante delle *Posizioni* ad un prezzo determinato secondo condizioni commerciali ragionevoli come indicato nelle *Istruzioni*.

PARTE B.8 Corrispettivi, Interessi e Trasparenza di prezzi e commissioni applicati

Articoli B.8.1.1 Corrispettivi

1. Per l'utilizzo del servizio di garanzia gestito da *Euronext Clearing*, i *Partecipanti* pagano i corrispettivi previsti dalla Price List allegata alle Condizioni Generali di fornitura dei Servizi.
2. L'importo dei corrispettivi dovuti da ciascun *Partecipante* è comunicato al medesimo attraverso i clearing reports indicati nel *Manuale dei Servizi*.

Articoli B.8.1.2 Interessi

1. Sulle garanzie in contante depositate presso *Euronext Clearing* è riconosciuto un interesse secondo quanto indicato nei *Comunicati*.

Articoli B.8.1.3 Trasparenza di prezzi e commissioni applicati

1. *Euronext Clearing* e i *Partecipanti Diretti* rendono pubblici i prezzi e le commissioni applicate ai servizi forniti. Essi pubblicano separatamente i prezzi e le commissioni di ciascun servizio prestato, compresi gli sconti e le riduzioni, nonché le condizioni da soddisfare per beneficiarne.

SEZIONE C

NORME TRANSITORIE



Articolo C.1.1.1 Marginazione Lorda dei sottoconti


1. A seguito di quanto previsto all'Articolo B.4.1.1, comma 3, con apposito *Comunicato Euronext Clearing* indicherà le modalità di attivazione della Marginazione lorda dei sottoconti per i comparti per i quali tale servizio non sia stato già attivato.

Articolo C.1.1.2 Entrata in vigore

1. Le modifiche delle disposizioni previste nel presente *Regolamento* si applicano a partire dalla data o dalle date indicate da *Euronext Clearing* con appositi *Comunicati*, anche con riferimento alle *Posizioni* in essere a detta/e data/e.

SEZIONE D

NORME FINALI



Articolo D.1.1.1 Diritto Applicabile

1. Il presente Regolamento, le Istruzioni, nonché le altre disposizioni inerenti al funzionamento del Sistema o dei servizi, e le successive modifiche o integrazioni, sono disciplinate dal diritto italiano.

Articolo D.1.1.2 Controversie

1. Le controversie aventi ad oggetto i corrispettivi di cui alla Parte B.7 sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei giudici italiani e sono di competenza esclusiva del Foro di Milano.
2. Qualunque controversia diversa da quelle previste al comma 1, che derivi direttamente o indirettamente dal Regolamento (incluse quelle relative al risarcimento danni), è demandata in via preliminare alla valutazione di un Collegio dei Probiviri.

Articolo D.1.1.3 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di *Euronext Clearing*, che provvede altresì a eleggere tra questi il presidente. Il Collegio dei Probiviri ha sede presso *Euronext Clearing*.
2. I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti fra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari.
3. La durata dell'incarico è di tre anni e può essere rinnovato. Qualora uno dei membri cessi dall'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di *Euronext Clearing* provvede alla nomina del suo sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del Collegio in carica.

4. Le valutazioni del Collegio dei Probiviri sono motivate e rese, secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal momento nel quale il Collegio ne è investito.
5. Il presidente dei Probiviri ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del Collegio, la valutazione della questione ad un solo membro del Collegio. La lingua del procedimento è l'italiano.
6. Le valutazioni dei Probiviri sono comunicate tempestivamente ai Partecipanti in forma scritta. Esse non hanno efficacia vincolante per le parti e, ove una di questa instauri un procedimento arbitrale ai sensi del comma 7, non hanno efficacia vincolante nei confronti degli arbitri nominati, i quali hanno ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza preclusione alcuna.
7. Le eventuali controversie tra *Euronext Clearing* e il Partecipante relative e/o conseguenti al Regolamento, che non siano state risolte attraverso la condivisione delle Parti delle valutazioni del Collegio dei Probiviri ai sensi dei precedenti commi, sono deferite ad un Collegio Arbitrale.
8. Gli onorari dei membri del Collegio dei Probiviri sono a carico della parte soccombente.

Articolo D.1.1.4 Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri così designati:
 - a) la parte agente deve notificare all'altra, con le modalità previste dall'articolo 810, comma 1, del codice di procedura civile, un atto contenente la dichiarazione della propria intenzione di promuovere procedimento arbitrale, con l'indicazione della materia controversa e la designazione del proprio arbitro;
 - b) entro 20 (venti) giorni da tale notifica l'altra Parte deve, con le stesse modalità, designare il secondo arbitro; in mancanza di tale nomina si applica l'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile;

c) entro i successivi 20 (venti) giorni dalla notifica alla Parte agente dell'atto contenente la designazione del secondo arbitro, gli arbitri così designati – debitamente informati ciascuno dalla Parte che lo ha nominato – procedono di comune accordo alla nomina del terzo arbitro, che funge da presidente. In caso di ritardo e/o mancato accordo entro il termine di cui sopra, le nomine del secondo e/o terzo arbitro possono essere richieste dalla Parte più diligente al presidente del Tribunale di Milano.

Per la sostituzione degli arbitri si procede secondo quanto previsto per la loro nomina.

2. Il procedimento avanti il Collegio Arbitrale deve essere promosso, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dei provvedimenti relativi al Partecipante.
3. L'arbitrato ha sede a Milano nel luogo stabilito dal suo presidente. Tuttavia il Collegio Arbitrale può tenere le proprie riunioni nel luogo del territorio della Repubblica Italiana dallo stesso stabilito. Esso ha carattere rituale e decide secondo le norme del diritto italiano.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro 90 (novanta) giorni di calendario dall'accettazione dell'incarico da parte del presidente del Collegio, termine che può essere differito per non più di ulteriori 90 (novanta) giorni solo qualora il Collegio Arbitrale ritenga necessario disporre perizie tecniche. Il lodo contiene la determinazione e l'attribuzione delle spese arbitrali e il compenso degli arbitri. La lingua dell'arbitrato è l'italiano. Resta inteso che le Parti possono chiedere il deposito e l'esecuzione del lodo secondo le norme del codice di procedura civile vigente. Il lodo può essere impugnato per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ai sensi dell'art. 829, comma 3, del codice di procedura civile. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui all'art. 806 e ss. del codice di procedura civile.



euronext.com/post-trade